

# Regolamento emittenti

Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024

in vigore dal 29 febbraio 2024

A cura della Divisione  
Tutela del Consumatore  
Ufficio Relazioni con il Pubblico



**CONSOB**

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Febbraio 2024

All'interno dell'articolato, le modifiche apportate con delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024 sono evidenziate in grassetto.

## Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti

Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011, n. 17919 del 9 settembre 2011, n. 18049 del 23 dicembre 2011, n. 18079 del 20 gennaio 2012, n. 18098 dell'8 febbraio 2012, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 18214 del 9 maggio 2012, n. 18470 del 20 febbraio 2013, n. 18523 del 10 aprile 2013, n. 18612 del 17 luglio 2013, n. 18671 dell'8 ottobre 2013, n. 19084 del 19 dicembre 2014, n. 19094 dell'8 gennaio 2015, n. 19430 del 29 ottobre 2015, n. 19446 del 25 novembre 2015, n. 19548 del 17 marzo 2016, n. 19614 del 26 maggio 2016, n. 19770 del 26 ottobre 2016, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 20250 del 28 dicembre 2018, n. 20621 del 10 ottobre 2018, n. 20686 del 9 novembre 2018, n. 20710 del 21 novembre 2018, n. 21016 del 24 luglio 2019, n. 21320 del 7 aprile 2020, n. 21359 del 13 maggio 2020, n. 21508 del 22 settembre 2020, n. 21623 del 10 dicembre 2020, n. 21625 del 10 dicembre 2020, n. 21639 del 15 dicembre 2020, n. 22134 del 17 dicembre 2021, n. 22144 del 22 dicembre 2021, n. 22274 del 24 marzo 2022, n. 22422 del 28 luglio 2022, n. 22423 del 28 luglio 2022, n. 22437 del 6 settembre 2022, n. 22551 del 22 dicembre 2022 e **n. 23016 del 20 febbraio 2024<sup>1</sup>**.

1 La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella

## PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

### Art. 1 (*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 42, commi 1, 3 e 4-*bis*, dell'articolo 42-*bis*, commi 8 e 9, dell'articolo 43, commi 6, 7-*ter*, 8 e 8-*bis*, dell'articolo 44, commi 4, 5, lettera e), e 6, dell'articolo 45, comma 5, dell'articolo 46, commi 1 e 4, dell'articolo 91-*bis*, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-*ter*, commi 1 e 3, dell'articolo 98-*quater*, comma 1, dell'articolo 98-*quinquies*, comma 2, dell'articolo 100, commi 3 e 4, dell'articolo 101, commi 1 e 3, dell'articolo 101-*bis*, commi 3-*bis* e 4-*ter*, dell'articolo 101-*ter*, commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-*ter*, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e 3-*bis*, dell'articolo 106, commi 3, 3-*bis*, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113-*bis*, dell'articolo 113-*ter*, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-*bis*, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 118-*bis*, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-*ter*, dell'articolo 125-*bis*, comma 1, dell'articolo 125-*ter*, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 135-*ter*, dell'articolo 135-*sexies*, dell'articolo 135-*undecies*, commi 2 e 5, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-*ter*, commi 1 e 1-*ter*, dell'articolo 148, commi 1-*bis* e 2, dell'articolo 148-*bis*, commi 1 e 2, dell'articolo 154-*bis*, comma 5-*bis*, dell'articolo 154-*ter*, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-*bis*, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005<sup>2</sup>.

### Art. 2 (*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Testo unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

---

2 Articolo sostituito con delibere n. 15232 del 29.11.2005 e n. 15915 del 3.5.2007; modificato con delibera n. 15960 del 30.5.2007; di nuovo sostituito con delibere n. 16840 del 19.3.2009, n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17731 del 5.4.2011, in seguito modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 che dopo l'espressione: "Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42," ha sostituito le parole: "comma 3" con le parole: "commi 1 e 3", dopo le parole: "dell'articolo 98-*ter*," ha sostituito le parole: "comma 3" con le parole: "commi 1 e 3" e dopo le parole: "dell'articolo 98-*quater*," ha sostituito le parole: "commi 1 e 3" con le parole: "comma 1"; con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole "dell'articolo 127," ha aggiunto le parole "dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2," e ha sostituito le parole "dell'articolo 147-*ter*, comma 1, dell'articolo 148, comma 2" con le parole: "dell'articolo 147-*ter*, commi 1 e 1-*ter*, dell'articolo 148, commi 1-*bis* e 2"; con delibera n. 19094 dell'8.1.2015 che dopo le parole: "dell'articolo 42, commi 1 e 3," ha inserito le parole: "dell'articolo 43, commi 6 e 8, dell'articolo 44, commi 4 e 6, dell'articolo 45, comma 5, dell'articolo 46, commi 1 e 4,"; con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: "dell'articolo 46, commi 1 e 4," ha aggiunto le parole: "dell'articolo 91-*bis*,"; con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che, con l'art. 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo" ha inserito le parole: "1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, dell'articolo" e, con l'art. 2, ha sostituito le parole "116, comma 1," con le parole "116, commi 1 e 1-*bis*"; con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 100, commi 1 e 2", con le parole: "dell'articolo 100, commi 3 e 4", ha sostituito le parole: "dell'articolo 101, comma 3", con le parole: "dell'articolo 101, commi 1 e 3" e ha soppresso le parole "dell'articolo 113," e "dell'articolo 117-*bis*, comma 2,"; con delibera n. 22437 del 6.9.2022 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, dell'articolo 42, commi 1 e 3, dell'articolo 43, commi 6 e 8, dell'articolo 44, commi 4 e 6" con le parole: "dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 42, commi 1, 3 e 4-*bis*, dell'articolo 42-*bis*, commi 8 e 9, dell'articolo 43, commi 6, 7-*ter*, 8 e 8-*bis*, dell'articolo 44, commi 4, 5, lettera e), e 6".

- a-bis) "borsa": i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti o segmenti, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE<sup>3</sup>;
- b) ...omissis...<sup>4</sup>;
- c) "depositario": il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;
- d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;
- e) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante<sup>5</sup>;
- f) ...omissis...<sup>6</sup>;
- g) "certificates": i titoli negoziabili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014<sup>7</sup>;
- h) ...omissis...<sup>8</sup>;
- i) ...omissis...<sup>9</sup>;
- l) ...omissis...<sup>10</sup>;
- m) ...omissis...<sup>11</sup>;
- n) ...omissis...<sup>12</sup>;
- o) ...omissis...<sup>13</sup>.

2. ...omissis...<sup>14</sup>

- 
- 3 Lettera dapprima inserita con delibera n. 14002 del 27.2.2003 e poi così modificata con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha inserito le parole: "o segmenti".
  - 4 Lettera già modificata con delibera n. 14002 del 27.2.2003 e con delibera n. 16840 del 19.3.2009 e infine soppressa con delibera n. 20621 del 10.10.2018.
  - 5 Lettera aggiunta con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002.
  - 6 Lettera già modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi abrogata con delibera n. 14372 del 23.12.2003.
  - 7 Lettera dapprima inserita con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituita dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018.
  - 8 Lettera dapprima inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi abrogata a far data dall'1.12.2010 con delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del "regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", così come modificata con delibera n. 17389 del 23.6.2010.
  - 9 Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.
  - 10 Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.
  - 11 Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.
  - 12 Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.
  - 13 Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.
  - 14 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppresso con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

3. ...*omissis*...<sup>15</sup>

4. Non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari le quotazioni di prezzi effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e approvato non più di dodici mesi prima della data di avvio dell'operatività su detti strumenti finanziari da parte dell'internalizzatore sistematico, o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico<sup>16</sup>.

5. ...*omissis*...<sup>17</sup>

6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:

- 1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiani o di un altro paese dell'Unione Europea;
- 2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-*bis* o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea o in sistemi multilaterali di negoziazione di un paese dell'Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica<sup>18</sup>.

7. Alle offerte di vendita di strumenti finanziari effettuate da internalizzatori sistematici diverse da quelle indicate nei commi 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100-*bis*, commi 1 e 2, del Testo unico<sup>19</sup>.

#### *Art. 2-*bis**<sup>20</sup>

*(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)*

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

---

15 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008, successivamente sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

16 Comma aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008, successivamente sostituito dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

17 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008 e poi abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

18 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008, in seguito sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013 e infine così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "nell'articolo 100-*bis*, comma 4, del Testo unico" con le parole: "all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017".

19 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008, in seguito sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013 e infine così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito parole: "l'articolo 100-*bis*, commi 2 e 3, del Testo unico" con le parole: "l'articolo 100-*bis*, commi 1 e 2, del Testo unico".

20 Articolo dapprima inserito con delibera n. 14372 del 23.12.2003 e poi modificato con delibere n. 16840 del 19.3.2009, n. 18214 del 9.5.2012, n. 20621 del 10.10.2018 e n. 22144 del 22.12.2021 nei termini indicati nelle successive note.

- a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%<sup>21</sup>;
- b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile<sup>22</sup>.

2. I limiti quantitativi di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al comma 1, abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall' articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera b);
- in presenza delle condizioni stabilite nel comma 1, costituiscano oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera b);
- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze<sup>23</sup>.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

3-*bis*. Non si considerano emittenti diffusi, anche in deroga all'articolo 108, comma 1:

- a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;
- b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio, o in continuità indiretta, dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

---

21 Lettera così modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito il numero: "200" con il numero: "cinquecento".

22 Lettera così sostituita dall'art. 2 della delibera n. 20621 del 10.10.2018.

23 Comma già modificato con delibera n. 16840 del 19.3.2009 e con delibera n. 18214 del 9.5.2012, in seguito sostituito con delibera n. 20621 del 10.10.2018 e infine così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "articolo 34-*ter*, comma 1, o di un collocamento" con le parole: "articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento".

- c) gli emittenti nei cui confronti è dichiarato il fallimento o posti in liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi speciali;
- d) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180<sup>24</sup>.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento<sup>25</sup>.

Art. 2-ter<sup>26</sup>  
(Disposizioni attuative della definizione di PMI)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del Testo unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, la capitalizzazione è corrispondente alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno; nel caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile.

2. Gli emittenti azioni:

- a) comunicano al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la variazione della qualifica di PMI entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dalla data del 31 dicembre;
- b) riportano, nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-*bis* del Testo unico, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione.

3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi:

- a) come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) in assenza dell'offerta:
  - i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o
  - ii) in caso di azioni già ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o

24 Comma inserito dall'art. 2 della delibera n. 20621 del 10.10.2018.

25 Comma dapprima modificato con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha sostituito le parole: "non inferiore a cinque milioni" con le parole: "non inferiore a 5 milioni", in seguito sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine così modificato dall'art. 2 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che dopo le parole "emittenti italiani di obbligazioni" ha inserito le parole: ", anche relative a diverse emissioni in corso,".

26 Articolo dapprima inserito con delibera n. 20621 del 10.10.2018, in seguito modificato con delibera n. 21320 del 7.4.2020 e infine così sostituito con delibera n. 21625 del 10.12.2020.

## TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA

### Capo I Disposizioni generali

#### Art. 65 (Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:
  - a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia;
  - b) "emittenti valori mobiliari": i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, del Testo unico;
  - c) "emittenti azioni": i soggetti che emettono azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, del Testo unico;
  - d) "emittenti titoli di debito": i soggetti che emettono titoli di debito ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, del Testo unico;
  - e) "informazioni regolamentate": le informazioni indicate all'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
  - f) "media": le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie;
  - g) "sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" o "SDIR": sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo, nel Capo VIII-bis e nell'Allegato 3I;
  - h) "utilizzatori" dello SDIR: l'emittente valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e i gestori del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;
  - i) "meccanismo di stoccaggio autorizzato": meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel presente Capo, nel Capo VIII-ter e nell'Allegato 3L<sup>383</sup>.

1-bis. Nel presente Titolo si intende per:

- a) "Stato membro d'origine":

---

383 Comma dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002, n. 14002 del 27.3.2003 in seguito sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "le società di gestione del mercato" con le parole: "i gestori del mercato".



- 1) per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1.000 euro o per gli emittenti di azioni:
  - se l'emittente ha sede nell'Unione Europea, lo Stato membro nel quale ha la sede legale;
  - se l'emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro previsto dall'articolo 93-*bis*, comma 1, lettera *f*), punto 3) del Testo unico;
- 2) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto 1), a scelta dell'emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale o uno degli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato sul loro territorio. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3, 4 e 4-*bis*, del Testo unico.

La definizione di "Stato membro d'origine" si applica ai titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario, alla data dell'emissione, sia inferiore a 1.000 euro, a meno che tale valore sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

- b) "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato<sup>384</sup>.

1-*ter*. Nel presente Titolo per "titoli di debito" si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni<sup>385</sup>.

1-*quater*. Nel presente Titolo per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono i soggetti così definiti nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato<sup>386</sup>.

2. ...*omissis*...<sup>387</sup>

3. ...*omissis*...<sup>388</sup>

3-*bis*. Nella Sezione VI del Capo II del presente Titolo si intende per "codici di comportamento": i codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da gestori di mercati

---

384 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009, in seguito sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nella lettera *a*), numero 2), ha sostituito le parole: "a meno che i valori mobiliari dell'emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione Europea" con le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3, 4 e 4-*bis*, del Testo unico".

385 Comma aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

386 Comma aggiunto con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

387 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

388 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

regolamentati o da associazioni di categoria<sup>389</sup>.

Art. 65-bis<sup>390</sup>

*(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)*

1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

- a) la relativa diffusione:
  - 1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;
  - 2. ai media:
    - a. nel loro testo integrale senza *editing*;
    - b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;
- b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;
- c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili<sup>391</sup>.

3. Gli emittenti valori mobiliari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

---

389 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 15915 del 3.5.2007, in seguito modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha soppresso in fine le parole: "degli operatori" e con l'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "società di gestione di mercati" con le parole: "gestori di mercati".

390 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 19770 del 26.10.2016 nei termini indicati nella successiva nota. Per chiarimenti in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate vedi comunicazione Consob n. 12027454 del 5.4.2012.

391 Comma così modificato con delibera n. 19770 del 26.10.2016 che ha soppresso le parole: "dei resoconti intermedi sulla gestione". La modifica si applica a decorrere dal 2 gennaio 2017.

Art. 65-ter<sup>392</sup>  
(Codifica delle informazioni regolamentate)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-bis, comma 1, attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3<sup>393</sup>.

1-bis. Per le informazioni diverse da quelle indicate nell'Allegato, Sezione B, del regolamento indicato dal comma 1, che devono essere diffuse con le modalità indicate nel presente Capo, gli stessi soggetti attribuiscono il codice identificativo "REGEM"<sup>394</sup>.

Art. 65-quater<sup>395</sup>  
(Regime linguistico)

1. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l'Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.

2. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell'Unione Europea inclusa l'Italia e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:

- a) in italiano; e
- b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli emittenti esteri che abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

4. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

- a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o
- b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.

5. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia che è Stato membro ospitante, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

- a) in italiano; o

---

392 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note.

393 Comma così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole "nell'allegato 3N" con le parole: "nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016". Vedi nota all'articolo 65-bis.

394 Comma aggiunto con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

395 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 nei termini indicati nella successiva nota.

b) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

6. In deroga ai commi 1, 2 e 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 100.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 100.000 euro alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni regolamentate sono comunicate al pubblico a scelta dell'emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione, senza il consenso dell'emittente:

- a) o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, o
- b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in quest'ultimo caso, anche in italiano.

La deroga prevista dal presente comma si applica altresì ai titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione<sup>396</sup>.

#### Art. 65-quinquies

*(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR)*

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno SDIR.

2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:

- a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell'inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;
- b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell'Allegato 3I;
- c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;
- d) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR<sup>397</sup>.

---

<sup>396</sup> Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

<sup>397</sup> Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009. Vedi nota all'articolo 65-bis.

Art. 65-sexies<sup>398</sup>

*(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate)*

1. Gli emittenti valori mobiliari che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

- a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri valori mobiliari, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell'Allegato 3I;
- b) un rapporto informativo annuale sul rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato 3I. Il rapporto, elaborato secondo l'Allegato 3O, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato 3I, può proibire la negoziazione ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico dandone informazione all'emittente e al gestore del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle negoziazioni<sup>399</sup>.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

- a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;
- b) i dettagli di convalida della sicurezza;
- c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;
- d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;
- e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. I soggetti indicati al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet l'informazione relativa alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Art. 65-septies<sup>400</sup>

*(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)*

1. Gli emittenti valori mobiliari, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:

- a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al

---

398 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nella successiva nota. Vedi nota all'articolo 65-bis.

399 Comma così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato".

400 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 16893 del 14.5.2009, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note. Vedi nota all'articolo 65-bis.

mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione al proprio soggetto controllante e alla Consob, inviando a quest'ultima copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo;

- b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. Le informazioni trasmesse dai soggetti indicati al comma 1 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob<sup>401</sup>.

3-bis. Ai fini dello stoccaggio e del deposito presso la Consob, gli emittenti valori mobiliari:

- a) inviano le informazioni regolamentate relative agli emittenti valori mobiliari controllati al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato dagli stessi controllati, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;
- b) assicurano la pubblicazione delle informazioni regolamentate relative agli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari controllati nel sito internet degli stessi controllati<sup>402</sup>.

4. ...omissis...<sup>403</sup>

5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate ad essi relative entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni<sup>404</sup>.

6. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

- a) l'obbligo previsto nel comma 4 qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;
- b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

---

401 Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

402 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi così costituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

403 Comma dapprima modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

404 Comma modificato dapprima con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: ", ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti,".

Art. 65-octies<sup>405</sup>

*(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte degli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani)*<sup>406</sup>

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5<sup>407</sup>.

2. ...omissis...<sup>408</sup>

3. ...omissis...<sup>409</sup>

3-bis. ...omissis...<sup>410</sup>

4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati nel comma 1 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale<sup>411</sup>.

Art. 65-novies<sup>412</sup>

*(Comunicazioni nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni)*

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati in Italia, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l'inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;

b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere a) e b) del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax,

---

405 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 (vedi nota all'articolo 65-bis) e poi modificato con delibere n. 16893 del 14.5.2009, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

406 Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

407 Comma così modificato con delibera n. 16893 del 14.5.2009 che ha sostituito l'ultimo periodo.

408 Comma abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

409 Comma dapprima modificato con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

410 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

411 Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: "nei commi 1 e 2" con le parole: "nel comma 1".

412 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nella successiva nota.

all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob e al gestore del mercato secondo le modalità dalla stessa stabilite<sup>413</sup>.

Art. 65-decies<sup>414</sup>

*(Procedura e comunicazione per la scelta dello Stato membro di origine)*<sup>415</sup>

1. Gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3, 4 e 4-*bis*, del Testo unico, che scelgono l'Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

- a) con le modalità previste all'articolo 65-*novies*, nei casi di presentazione della prima richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- b) con le modalità di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, nei casi di scelta dell'Italia quale Stato membro di origine diversi da quelli indicati nella lettera a)<sup>416</sup>.

1-*bis*. La comunicazione per la scelta dello Stato membro d'origine è effettuata mediante invio dell'apposito modulo predisposto dall'AESFEM, anche nei casi in cui l'Italia è stato membro ospitante<sup>417</sup>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 4 e 4-*bis*, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani<sup>418</sup>.

3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell'articolo 65-*septies*, con le modalità previste negli Allegati 3L e 3M.

3-*bis*. Gli emittenti indicati al comma 1 comunicano alla Consob, senza indugio, l'eventuale variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine con le modalità previste all'articolo 65-*novies*, comma 2<sup>419</sup>.

---

413 Comma così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato".

414 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

415 Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

416 Comma modificato dapprima con delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 che, nell'alea, ha sostituito le parole "che hanno scelto" con la parola "scelgono" e ha inserito, nella lettera a), la parola "prima" dopo l'espressione "nei casi di presentazione della"; e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che, nell'alea, ha sostituito le parole: "numeri 3 e 4" con le parole: "numeri 3, 4 e 4-*bis*" e, alla lettera b), ha sostituito le parole: "dopo almeno tre anni dalla precedente scelta" con le parole: "diversi da quelli indicati nella lettera a)".

417 Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

418 Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: "numero 4" con le parole: "numeri 4 e 4-*bis*".

419 Comma inserito con delibera n. 17326 del 13 maggio 2010.



Art. 65-undecies<sup>420</sup>  
(Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente)

1. Per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 113-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nell'Unione Europea<sup>421</sup>.

Art. 65-undecies.1<sup>422</sup>  
(Compiti del gestore del mercato)<sup>423</sup>

1. Il gestore del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti<sup>424</sup>.

2. Gli emittenti strumenti finanziari osservano le disposizioni adottate dal gestore del mercato ai sensi del comma 1<sup>425</sup>.

## Capo II Comunicazioni al pubblico

### Sezione I Informazione su eventi e circostanze rilevanti<sup>426</sup>

Art. 65-duodecies  
(Ambito di applicazione)

...omissis...<sup>427</sup>

---

420 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successiva nota.

421 Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: "nella Comunità" con le parole: "nell'Unione".

422 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 19925 del 22.3.2017 e poi modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note.

423 Comma così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "della società di gestione del mercato" con le parole: "del gestore del mercato".

424 Comma così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "La società di gestione del mercato" con le parole: "Il gestore del mercato".

425 Rubrica così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalla società di gestione del mercato" con le parole: "dal gestore del mercato".

426 Intestazione così modificata con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

427 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

Art. 66<sup>428</sup>  
(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate sono assolti mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I<sup>429</sup>.

2. ...*omissis*...<sup>430</sup>

3. ...*omissis*...<sup>431</sup>

4. ...*omissis*...<sup>432</sup>

Art. 66-bis  
(Ritardo della comunicazione)

...*omissis*...<sup>433</sup>

Art. 67  
(Compiti della società di gestione del mercato)

...*omissis*...<sup>434</sup>

Art. 68  
(Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo)

...*omissis*...<sup>435</sup>

---

428 Articolo modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003; successivamente sostituito con delibere n. 14692 dell'11.8.2004, n. 15232 del 29.11.2005 e n. 16850 dell'1.4.2009; infine modificato con delibere n. 18079 del 20.1.2012, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note.

429 Comma dapprima sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017 e poi così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito la parola: "informazione" con la parola: "pubblicazione".

430 Comma dapprima modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

431 Comma dapprima modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

432 Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

433 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 18079 del 20.1.2012 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

434 Articolo dapprima modificato con delibere n. 12475 del 6.4.2000, n. 14002 del 27.3.2003, n. 15232 del 29.11.2005, n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 18612 del 17.7.2013 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

435 Articolo dapprima modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009, successivamente sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

**Sezione II<sup>436</sup>**  
**Raccomandazioni**

Art. 69

*(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)*

...omissis...<sup>437</sup>

Art. 69-bis

*(Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)*

...omissis...<sup>438</sup>

Art. 69-ter

*(Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)*

...omissis...<sup>439</sup>

Art. 69-quater

*(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)*

...omissis...<sup>440</sup>

Art. 69-quinquies

*(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)*

...omissis...<sup>441</sup>

Art. 69-sexies

*(Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)*

...omissis...<sup>442</sup>

Art. 69-septies

*(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)*

...omissis...<sup>443</sup>

---

436 Sezione dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificata con delibere n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note.

437 Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito dapprima, con delibera n. 13616 del 12.6.2002, poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

438 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

439 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

440 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

441 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

442 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

Art. 69-octies<sup>444</sup>  
(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)

1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione dei giornalisti consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nelle relative norme tecniche di regolamentazione<sup>445</sup>.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

3. In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1.

4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. La Consob trasmette contestualmente le stesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della notifica alla Commissione europea<sup>446</sup>.

5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.

Art. 69-novies<sup>447</sup>  
(Trasmissione alla Consob e pubblicazione delle raccomandazioni)<sup>448</sup>

1. Gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati nonché i soggetti in rapporto di controllo con essi, che diffondono raccomandazioni in forma scritta, ne trasmettono copia alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione<sup>449</sup>.

2. La Consob può richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di provvedere immediatamente alla pubblicazione di raccomandazioni d'investimento<sup>450</sup>.

3. La pubblicazione prevista al comma 2 è effettuata:

a) dagli emittenti e dai soggetti in rapporto di controllo, ai sensi del Capo I;

---

443 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

444 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nella successive note.

445 Comma così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

446 Comma così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che dopo il primo periodo ha aggiunto il seguente: "La Consob trasmette contestualmente le stesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della notifica alla Commissione europea."

447 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; poi modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibere n. 18612 del 17.7.2013, n. 19925 del 22.3.2017 e n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note.

448 Rubrica così sostituita con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

449 Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: "e le persone giuridiche" con le parole: "nonché i soggetti" e la parola: "pubblicano" con la parola: "diffondono".

450 Comma così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

b) dai soggetti abilitati e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo secondo una delle seguenti modalità:

- 1) trasmissione al gestore del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero
- 2) messa a disposizione direttamente nel proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio al gestore del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione con l'indicazione del sito internet nel quale la raccomandazione è pubblicata.

La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso al gestore del mercato, previsti nei punti 1) e 2), avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate<sup>451</sup>.

### Sezione III<sup>452</sup>

#### Valutazioni del merito di credito

##### Art. 69-decies

*(Disposizioni applicabili)*

...omissis...<sup>453</sup>

### Sezione IV<sup>454</sup>

#### Informazione su operazioni straordinarie

##### Art. 70<sup>455</sup>

*(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)*

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la documentazione prevista dall'articolo 2501-*septies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A e resa pubblica con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.

3. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

---

451 Comma modificato dapprima con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che alla lettera *a)*, ha sostituito le parole: "dalle persone giuridiche" con le parole: "dai soggetti" e poi dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato".

452 Sezione inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

453 Articolo già inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente sostituito dapprima con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

454 Sezione rinumerata da II a IV con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

455 Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; sostituito con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14692 dell'11.8.2004; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell'1.4.2009, n. 17326 del 13.5.2010, n. 17592 del 14.12.2010; n. 18079 del 20.1.2012; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibere n. 18523 del 10.4.2013, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note.

- a) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-*ter* del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
  - b) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.
4. Per gli aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, gli emittenti azioni:
- a) almeno trenta giorni prima di quello dell'assemblea trasmettono alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A;
  - b) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa prevista dalla precedente lettera a);
  - c) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-*ter*, comma 2, del codice civile, è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea<sup>456</sup>.
5. ...*omissis*...<sup>457</sup>
6. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione salvo quanto previsto al comma 8, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e con modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.
7. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-*bis*, comma 2, 2506-*ter* nonché dell'articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:
- a) i documenti indicati nei commi 1 e 4 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente, sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dal codice civile presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*;

<sup>456</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

<sup>457</sup> Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

- b) il documento informativo indicato nel comma 6 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;
- c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.

7-*bis*. Alla diffusione delle informazioni previste nel presente articolo si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2<sup>458</sup>.

8. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dal gestore del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, al gestore del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico<sup>459</sup>.

Art. 70-*bis*<sup>460</sup>

*(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati a uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese previsto dall'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma 1 sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni:

- a) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile;
- b) almeno ventun giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

3. ...*omissis*...<sup>461</sup>

458 Comma inserito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

459 Comma modificato dapprima con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che nel primo periodo ha soppresso le parole: ", ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*" e poi dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalla società di gestione del mercato" con le parole: "dal gestore del mercato" e le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato".

460 Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005; modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

461 Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la documentazione prevista dall'articolo 2447-*novies*, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il contratto previsto dall'articolo 2447-*bis*, comma 1, lettera *b*), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 2447-*decies*, comma 3, lettera *a*).

6. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nel presente articolo si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2.

Art. 71<sup>462</sup>  
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2<sup>463</sup>.

1-*bis*. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dal gestore del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 1, dandone comunicazione alla Consob, al gestore del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico<sup>464</sup>.

---

462 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001, poi modificato dapprima con delibere n. 16850 dell'1.4.2009, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17592 del 14.12.2010, n. 18079 del 20.1.2012, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: "Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-*bis*, comma 2, 113-*ter*, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: *a*) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale".

463 Comma modificato con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" con le parole: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I"; con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che dopo le parole: "caratteristiche dell'operazione," ha inserito le parole: "salvo quanto previsto al comma 1-*bis*," e infine con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: ", sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I," con le parole: "e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*,".

464 Comma già inserito con delibera n. 18079 del 20.1.2012, in seguito modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012; con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: ", ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*" e con l'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalla società di gestione del mercato" con le parole: "dal gestore del mercato" e le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato".



Art. 71-bis  
(Operazioni con parti correlate)

...omissis...<sup>465</sup>

Art. 72<sup>466</sup>  
(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea<sup>467</sup>.

1-*bis*. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 01, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione<sup>468</sup>.

2. ...omissis...<sup>469</sup>

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalità previste dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il

---

465 Articolo dapprima inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002, poi modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005 e n. 16850 dell'1.4.2009 e infine abrogato a far data dall'1.12.2010 con delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del "regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" così come modificata con delibera n. 17389 del 23.6.2010.

466 Articolo modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 13086 del 18.4.2001; sostituito con delibere n. 14692 dell'11.8.2004 e n. 14990 del 14.4.2005; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012; modificato con delibere n. 18523 del 10.4.2013, n. 19614 del 26.5.2016, n. 20621 del 10.10.2018 e n. 22422 del 28.7.2022 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: "Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-*bis*, comma 2, 113-*ter*, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale".

467 Comma dapprima modificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9.8.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

468 Comma dapprima inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016 e poi così modificato con delibera n. 20686 del 9.11.2018 che dopo le parole: "presente Sezione", ha inserito le parole: "ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1 lettera c)" e con delibera n. 21016 del 24.7.2019 che ha sostituito le parole: "in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1 lettera c)," con le parole: "in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 01,".

469 Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni<sup>470</sup>.

4. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, nonché presso i depositari, per il tramite del depositario centrale e con le modalità da questo stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo già pubblicata ai sensi dei commi 1 e 2 integrata con le informazioni necessarie per la conversione. I depositari, tramite il depositario centrale, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione al gestore del mercato che li pubblica nel proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*<sup>471</sup>.

5. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.

6. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1, 1-*bis* e 3 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-*ter* e 2443 del codice civile:

- a) i documenti indicati nei commi 1, 1-*bis* e 3, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dal codice civile, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*;
- b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni<sup>472</sup>.

7. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi 1, 1-*bis*, 3, 4, primo periodo, e 6 si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2<sup>473</sup>.

8. Le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi sono trasmesse alla Consob entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione<sup>474</sup>.

---

470 Comma così modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 che ha soppresso l'ultimo periodo.

471 Comma così dapprima modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato" e poi con delibera n. 22422 del 28.7.2022 che nel primo periodo ha sostituito le parole: "della società di gestione accentrata e con le modalità da questa" con le parole: "del depositario centrale e con le modalità da questo" e nel secondo periodo ha sostituito le parole: "la società di gestione accentrata" con le parole: "il depositario centrale".

472 Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nell'alinea e nella lettera a) ha sostituito le parole: "nei commi 1 e 3" con le parole: "nei commi 1, 1-*bis* e 3".

473 Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: "nei commi 1," ha aggiunto le parole: "1-*bis*,".

474 Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9.8.2012.

Art. 73<sup>475</sup>

*(Acquisto e alienazione di azioni proprie)*

1. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nel presente comma si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2.

2. ...*omissis*...<sup>476</sup>

Art. 74<sup>477</sup>

*(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)*

1. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. ...*omissis*...<sup>478</sup>

3. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.

4. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2.

Art. 75

*(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)*

1. Agli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dello statuto idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1, 2, 4, 5 e 7 e l'articolo 72.

2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile, si applica l'articolo 70-*bis*.

3. Gli emittenti previsti dal comma 1 trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, la documentazione

---

475 Articolo sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

476 Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

477 Articolo sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

478 Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

prevista dall'articolo 77, commi 1, 2 e 3, e quella prevista dall'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.

4. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico<sup>479</sup>.

Art. 76  
(Avviso al pubblico)

...omissis...<sup>480</sup>

**Sezione V<sup>481</sup>**  
**Informazione periodica**

Art. 77<sup>482</sup>  
(Relazione finanziaria annuale)

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro i termini previsti dall'articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico<sup>483</sup>.

1-bis. I documenti indicati dal comma 1 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell'emittente per ameno dieci anni dalla prima pubblicazione<sup>484</sup>.

2. ...omissis...<sup>485</sup>

2-bis. Gli emittenti indicati nel comma 1, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale le copie integrali

---

479 Articolo sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002; sostituito con delibere n. 14002 del 27.3.2003 e n. 14692 dell'11.8.2004; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 e n. 17592 del 14.12.2010 e infine così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

480 Articolo dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell'1.4.2009 e infine abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

481 Sezione rinumerata da III a V con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

482 Articolo sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005; sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18523 del 10.4.2013, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: "Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale".

483 Comma già sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010; successivamente modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012, n. 18523 del 10.4.2013 e infine con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: "con le modalità indicate dagli articoli" ha inserito le parole: "65-bis, comma 2,".

484 Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

485 Comma dapprima sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010, successivamente modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

dell'ultimo bilancio delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429, comma 4, del codice civile nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile<sup>486</sup>.

3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza<sup>487</sup>.

Art. 78<sup>488</sup>  
(*Note al bilancio*)

1. ...*omissis*...<sup>489</sup>

1-*bis*. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell'articolo 2358, comma 3, del codice civile, descrivendole in modo tale da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate<sup>490</sup>.

Art. 78-bis  
(*Trasparenza delle deliberazioni*)

1. Gli emittenti valori mobiliari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I, delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive<sup>491</sup>.

Art. 79  
(*Relazione sulla gestione*)

...*omissis*...<sup>492</sup>

---

486 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 che ha sostituito le parole: "nei commi 1 e 2" con le parole: "nel comma 1".

487 Il presente comma ha dapprima sostituito i precedenti commi 3 e 4 con delibera n. 17592 del 14.12.2010, successivamente è stato modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012, con delibera n. 18523 del 10.4.2013 e infine con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: "con le modalità indicate dagli articoli" ha inserito le parole: "65-*bis*, comma 2,".

488 Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; di nuovo sostituito con delibera 15520 del 27.7.2006; poi modificato con delibere n. 15915 del 3.5.2007 e n. 18049 del 23.12.2011 nei termini indicati nelle successive note.

489 Comma soppresso con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

490 Comma aggiunto con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

491 Articolo aggiunto con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

492 Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; poi con delibera 15520 del 27.7.2006 e infine soppresso con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

Art. 80  
(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)

...omissis...<sup>493</sup>

Art. 81<sup>494</sup>  
(Relazione finanziaria semestrale)

1. ...omissis...<sup>495</sup>

2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, i documenti previsti nell'articolo 154-*ter*, comma 2, del Testo unico<sup>496</sup>.

2-*bis*. I documenti indicati dal comma 2 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell'emittente per almeno dieci anni dalla prima pubblicazione<sup>497</sup>.

Art. 81.1  
(Documento di registrazione universale)

1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto<sup>498</sup>.

Art. 81-*bis*  
(Relazione semestrale – regime transitorio)

...omissis...<sup>499</sup>

---

493 Articolo abrogato con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

494 Articolo già modificato dall'articolo 155-*bis* (v. *infra*); successivamente sostituito con delibere n. 14692 dell'11.8.2004, n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17221 del 12.3.2010 (così come modificata con delibere n. 17389 del 23.6.2010), n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: "Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-*bis*, comma 2, 113-*ter*, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale".

495 Comma abrogato a far data dall'1.12.2010 con delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del "regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" così come modificata con delibera n. 17389 del 23.6.2010.

496 Comma dapprima modificato con delibera n. 17592 del 14.12.2010; successivamente sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: "con le modalità indicate dagli articoli" ha inserito le parole: "65-*bis*, comma 2,".

497 Comma aggiunto con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

498 Articolo inserito con delibera n. 21016 del 24.7.2019.

499 Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

Art. 81-ter<sup>500</sup>  
(Attestazione relativa al bilancio di esercizio,  
al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato)<sup>501</sup>

1. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'articolo 154-*bis*, comma 5 del Testo unico secondo i modelli indicati nell'Allegato 3C-*ter*<sup>502</sup>.

Art. 82  
(Resoconto intermedio di gestione)

...omissis...<sup>503</sup>

Art. 82-bis  
(Relazione trimestrale - regime transitorio)

...omissis...<sup>504</sup>

Art. 82-ter  
(Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive)

1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, previste dall'articolo 154-*ter*, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:

- a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;
- b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;
- c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico;
- d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.

2. Nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi

---

500 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 nei termini indicati nelle successive note.

501 Rubrica così modificata con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "alla relazione semestrale" con le parole: "al bilancio semestrale abbreviato".

502 Comma così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "il modello indicato" con le parole: "i modelli indicati".

503 Articolo dapprima sostituito con delibere n. 14692 dell'11.8.2004 e n. 14990 del 14.4.2005; successivamente modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009, n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013; e infine abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

504 Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.

3. Le comunicazioni al pubblico indicate dai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità previste dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*<sup>505</sup>.

Art. 83<sup>506</sup>  
(Esenzioni)

1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'articolo 154-*ter* del Testo unico non si applicano a<sup>507</sup>:

- a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro, e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi<sup>508</sup>;
- b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro. Tale esenzione si applica anche agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione<sup>509</sup>.

---

505 Articolo aggiunto con delibera n. 19770 del 26.10.2016. L'articolo si applica a decorrere dal 2 gennaio 2017.

506 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009; successivamente modificato con delibere n. 17326 del 13.5.2010, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

507 Alinea così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

508 Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: "Banca Centrale Europea" ha aggiunto le parole: ", il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro,".

509 Lettera così modificata con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito l'importo: "50.000" con l'importo: "100.000" e ha aggiunto l'ultimo periodo.



## Sezione VI<sup>510</sup> Altre informazioni

### Art. 83-bis<sup>511</sup> (Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti azioni pubblicano senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni<sup>512</sup>.

2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni pubblicano senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali valori mobiliari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse<sup>513</sup>.

3. ...*omissis*...<sup>514</sup>

4. ...*omissis*...<sup>515</sup>

### Art. 84<sup>516</sup> (Informazioni sull'esercizio dei diritti)

1. I soggetti indicati nell'articolo 92, comma 2, del Testo unico forniscono al pubblico senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d'origine o nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato

---

510 Sezione rinumerata da IV a VI con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

511 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

512 Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: "quanto prima" con le parole: "senza indugio" e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: "nel Capo I," con le parole: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*,".

513 Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: "quanto prima" con le parole: "senza indugio" e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: "nel Capo I," con le parole: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*,".

514 Comma dapprima modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010 e n. 18214 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

515 Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

516 Articolo modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005; sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18523 del 10.4.2013 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note. Vedi nota all'art. 65-*bis*. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: "Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-*bis*, comma 2, 113-*ter*, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: [...*omissis*...] b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento Emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale".

regolamentato e preservandone l'integrità<sup>517</sup>.

2. Gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, con il contenuto previsto dall'articolo 125-*bis* del Testo unico con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*<sup>518</sup>.

2-*bis*. Le società cooperative pubblicano in conformità a quanto previsto dal comma precedente, l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente le informazioni richieste ai sensi degli articoli 125-*bis* e 135-*bis* del Testo unico<sup>519</sup>.

3. Gli emittenti azioni, con delibera assembleare, possono prevedere che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, siano utilizzati mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:

- a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;
- b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;
- c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento;
- d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all'articolo 92 del Testo unico.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono curati dall'emittente anche tramite gli intermediari depositari.

5. ...*omissis*...<sup>520</sup>

6. Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell'assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate nei commi 3 e 4.

7. Se sono invitati ad un'assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 100.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute

---

517 Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che dopo le parole: "forniscono al pubblico" ha aggiunto le parole: "senza indugio" e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: "nel Capo I," con le parole: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*".

518 Comma dapprima sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: ", sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I" con le parole: "e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*".

519 Comma inserito con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

520 Comma abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

diverse dall'euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 100.000 euro alla data di emissione, l'emittente può scegliere come sede dell'assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e informazioni necessarie per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro. Tale opzione si applica altresì ai possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione, sempre che tutti gli strumenti e le informazioni necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti siano messi a disposizione nello Stato membro scelto dall'emittente<sup>521</sup>.

*Art. 84-bis<sup>522</sup>*

*(Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis del Testo unico e con le seguenti modalità:

- a) messa a disposizione presso la sede sociale;
- b) pubblicazione sul proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani;
- c) le altre modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*. Si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2<sup>523</sup>.

*1-bis. ...omissis...*<sup>524</sup>

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:

- a) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni<sup>525</sup>;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione delle società controllate dall'emittente azioni<sup>526</sup>;

---

521 Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

522 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009, n. 17592 del 14.12.2010, n. 18049 del 23.12.2011, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18523 del 10.4.2013 e n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note.

523 Comma già modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 successivamente sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che, alla lettera c), ha sostituito le parole: "nel Capo I" con le parole: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*".

524 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e successivamente abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

525 Lettera così sostituita con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

526 Lettera così sostituita con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

- c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione delle società controllanti l'emittente azioni<sup>527</sup>;
- d) le persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato<sup>528</sup>.

3. Qualora le deliberazioni con le quali l'organo competente degli emittenti indicati dal comma 1 sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;
- b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;
- c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani<sup>529</sup>.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli emittenti azioni relativamente ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate<sup>530</sup>.

5. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico:

- a) delle decisioni dell'organo competente inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea dei medesimi emittenti;
- b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23;

entro la data di pubblicazione della relazione sulla remunerazione, prevista dall'articolo 123-*ter* del Testo unico, successiva agli intervenuti decisioni e adeguamenti indicati alle lettere a) e b), riportando le informazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7, per le relative materie e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati, ovvero mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 84-*quater*<sup>531</sup>.

6. Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalità indicate dagli articoli

527 Lettera così sostituita con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

528 Comma così modificato con delibera n. 18049 del 23.12.2011 che ha sostituito le lettere a), b) e c).

529 Comma dapprima modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009, n. 17592 del 14.12.2010 e n. 18214 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

530 Comma già modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18049 del 23.12.2011; di nuovo modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

531 Comma modificato dapprima con delibera n. 16850 dell'1.4.2009; poi con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha soppresso le parole: "e nel comma 1, lettera b)" e alla lettera a) ha sostituito le parole: "l'attuazione" con le parole: "all'attuazione"; infine così sostituito con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* le informazioni previste nel comma 5, lettere a) e b), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società controllate, già comunicati ai sensi del comma 4<sup>532</sup>.

Art. 84-ter<sup>533</sup>  
(Relazioni illustrative)

1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, le relazioni previste dall'articolo 125-*ter*, commi 1 e 3, del Testo unico<sup>534</sup>.

Art. 84-quater<sup>535</sup>  
(Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti)<sup>536</sup>

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 6, del Testo unico, le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell'Unione Europea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea annuale prevista dall'articolo 2364, comma 2, o dall'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile, una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-*ter* del Testo unico, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis*. Si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2. La relazione è pubblicata nel sito internet per almeno dieci anni; fermo restando il divieto previsto dall'articolo 9-*ter*, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, le stesse società non rendono pubblicamente accessibili i dati personali contenuti nella seconda sezione della relazione decorsi dieci anni dalla sua pubblicazione<sup>537</sup>.

2. Alla relazione prevista al comma 1 sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-*bis* del Testo unico ovvero nella stessa relazione è indicata la sezione del sito internet della società dove tali documenti sono reperibili.

*2-bis*. La politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della relazione

---

532 Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito l'espressione: "Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità," con l'espressione: "Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I" e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: "nel Capo I" con le parole: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*".

533 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

534 Comma dapprima modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

535 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 18049 del 23.12.2011 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 21623 del 10.12.2020 nei termini indicati nelle successive note.

536 Rubrica così sostituita con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

537 Comma modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: "nel Capo I" con le parole: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*" e poi con delibera n. 21623 del 10.12.2020 che nel primo periodo ha sostituito le parole: "relazione sulla remunerazione" con le parole: "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-*ter* del Testo unico" e ha sostituito l'ultimo periodo con il seguente: "La relazione è pubblicata nel sito internet per almeno dieci anni; fermo restando il divieto previsto dall'articolo 9-*ter*, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, le stesse società non rendono pubblicamente accessibili i dati personali contenuti nella seconda sezione della relazione decorsi dieci anni dalla sua pubblicazione."

prevista al comma 1, in conformità con l'articolo 123-*ter* del Testo unico e con l'articolo 9-*bis* della direttiva 2007/36/CE:

- a) indica come contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società ed è determinata tenendo conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società;
- b) definisce le diverse componenti della remunerazione che possono essere riconosciute. In caso di attribuzione di remunerazione variabile, stabilisce criteri per il riconoscimento di tale remunerazione chiari, esaustivi e differenziati, basati su obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa;
- c) specifica gli elementi della politica ai quali, in presenza di circostanze eccezionali indicate nell'articolo 123-*ter*, comma 3-*bis*, del Testo unico, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali, fermo quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, la deroga può essere applicata; le società possono limitare l'individuazione delle condizioni procedurali alle procedure previste dal predetto Regolamento<sup>538</sup>.

3. ...*omissis*...<sup>539</sup>

4. Nella relazione prevista nel comma 1, sono indicate, con i criteri stabiliti nell'Allegato 3A, Schema 7-*ter*, le partecipazioni detenute, nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

#### Art. 85 (*Verballi assembleari*)

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E<sup>540</sup>.

1-*bis*. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea<sup>541</sup>.

---

538 Comma inserito con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

539 Comma abrogato con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

540 Comma così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "strumenti finanziari" con le parole: "valori mobiliari".

541 Comma già aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010; successivamente modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: "con le altre modalità indicate dagli articoli" ha inserito le parole: "65-*bis*, comma 2,".

Art. 85-bis<sup>542</sup>  
*(Modifiche del capitale sociale)*

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso:

- a) al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, e
- b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.

2. La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata entro il giorno successivo:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-*bis*, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
- b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
- c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

- a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
- b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

4. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.

4-*bis*. Nel caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, ovvero l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo ai sensi dell'articolo 127-*sexies* del Testo unico, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'emittente comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate al comma 1, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del Testo unico<sup>543</sup>.

Art. 85-ter  
*(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)*

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di

542 Articolo dapprima inserito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 nei termini indicati nella successiva nota.

543 Comma aggiunto con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

amministrazione o controllo, comunicano al pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione<sup>544</sup>.

Art. 85-*quater*

*(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)*

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e, ove prevista, nella carica di direttore generale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob<sup>545</sup>.

Art. 86

*(Partecipazioni reciproche)*

...omissis...<sup>546</sup>

Art. 87

*(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)*

...omissis...<sup>547</sup>

Art. 87-*bis*

*(Informazioni su acquisti di azioni proprie)*

...omissis...<sup>548</sup>

Art. 88

*(Equivalenza delle informazioni)*

...omissis...<sup>549</sup>

Art. 89

*(Offerta di diritti di opzione)*

1. Gli emittenti azioni pubblicano con le modalità indicate nel Capo I e in tempo utile rispetto all'inizio dell'offerta un comunicato con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata<sup>550</sup>.

544 Articolo inserito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

545 Articolo inserito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

546 Articolo dapprima modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010 e infine abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

547 Articolo già sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 16893 del 14.5.2009 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

548 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

549 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi abrogato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

550 Articolo così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" con le parole: "con le modalità indicate nel Capo I", le parole: "almeno il



Art. 89-bis  
(Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento)

1. Gli emittenti valori mobiliari che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell'articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società<sup>551</sup>.

Art. 89-ter<sup>552</sup>  
(Pubblicità dei codici di comportamento)

1. Le associazioni di categoria che promuovono codici di comportamento, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:

- a) pubblicano, in un'apposita sezione del proprio sito internet:
  - 1) le informazioni sul grado di rappresentatività dell'associazione rispetto alla categoria di operatori di riferimento;
  - 2) il testo integrale del codice.
- b) danno notizia dell'approvazione del codice al gestore dei mercati regolamentati italiani nei quali sono negoziate le azioni emesse dagli emittenti che aderiscono ai codici di comportamento, trasmettendo l'indirizzo dell'apposita sezione del proprio sito internet indicata alla lettera a). I gestori dei mercati danno informazione al pubblico dell'approvazione del codice in un'apposita sezione del proprio sito internet<sup>553</sup>.

2. I gestori che promuovono codici di comportamento, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice pubblicano, in un'apposita sezione del proprio sito internet, il testo integrale del codice<sup>554</sup>.

3. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, i gestori e le associazioni di categoria che

---

giorno prima dell'inizio" con le parole: "in tempo utile rispetto all'inizio" e la parola: "avviso" con la parola: "comunicato". Vedi nota all'art. 65-bis. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: "Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: [...omissis...] b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento Emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale".

551 Articolo già inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007, poi sostituito dapprima con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

552 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007, poi modificato con delibera n. 17326 del 13.5.2010; sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e infine modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nella successiva nota.

553 Lettera così modificata dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione dei mercati" con le parole: "al gestore dei mercati" e le parole: "La società di gestione dei mercati" con le parole: "Il gestore dei mercati".

554 Comma così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "le società di gestione" con le parole: "i gestori".

promuovono codici di comportamento comunicano, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente.

## **Sezione VI-*bis*<sup>555</sup>** **Controllo sulle informazioni fornite al pubblico**

### Art. 89-*quater*

*(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari)*<sup>556</sup>

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell'articolo 118-*bis* del Testo unico su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dall'AESFEM<sup>557</sup>.

2. L'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.

3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l'altro conto:

- a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
- b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
- c) dell'attività sui titoli;
- d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.

---

555 Sezione dapprima inserita con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificata con delibere n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

556 Rubrica così modificata con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito la parola: "quotati" con le parole: "strumenti finanziari".

557 Comma modificato dapprima con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: "dal CESR (Committee of European Securities Regulators)" con le parole: "dall'AESFEM".

## Capo III<sup>558</sup> Comunicazioni alla Consob

### Sezione I<sup>559</sup> Informazione su operazioni straordinarie

#### Art. 90

*(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)*

...omissis...<sup>560</sup>

#### Art. 90-bis

*(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*

...omissis...<sup>561</sup>

#### Art. 91

*(Acquisizioni e cessioni)*

...omissis...<sup>562</sup>

#### Art. 91-bis

*(Operazioni con parti correlate)*

...omissis...<sup>563</sup>

#### Art. 92

*(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)*

...omissis...<sup>564</sup>

#### Art. 93

*(Acquisto e alienazione di azioni proprie)*

...omissis...<sup>565</sup>

#### Art. 94

*(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)*

...omissis...<sup>566</sup>

---

558 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Il comma 3 dell'art. 3 della delibera n. 18214 del 9.5.2012 dispone che i riferimenti agli articoli, contenuti nella Parte III, Titolo II, Capo III del presente regolamento, abrogati dall'art. 1 della suddetta delibera, si leggono secondo la Tavola di concordanza riportata in Appendice.

559 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

560 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

561 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

562 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

563 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

564 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

565 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

Art. 95  
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

...omissis...<sup>567</sup>

## **Sezione II** **Informazione periodica**

Art. 96  
(Comunicazioni periodiche)

...omissis...<sup>568</sup>

Art. 97  
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

...omissis...<sup>569</sup>

Art. 97-bis  
(Esenzioni)

...omissis...<sup>570</sup>

## **Sezione III** **Altre informazioni**

Art. 98  
(Modifiche del capitale sociale)

...omissis...<sup>571</sup>

Art. 98-bis  
(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

...omissis...<sup>572</sup>

Art. 99  
(Partecipazioni reciproche)

...omissis...<sup>573</sup>

---

566 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

567 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

568 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

569 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

570 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

571 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

572 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

573 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

Art. 100

*(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)*

*...omissis...*<sup>574</sup>

Art. 101

*(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)*

*...omissis...*<sup>575</sup>

**Capo IV**<sup>576</sup>

**OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato**

Art. 102

*(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a FIA chiusi)*<sup>577</sup>

1. I gestori, con riferimento a ciascun FIA chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, nonché le disposizioni del Titolo VII<sup>578</sup>.

2. *...omissis...*<sup>579</sup>

3. *...omissis...*<sup>580</sup>

4. I soggetti di cui al comma 1 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento ministeriale previsto dall'articolo 39 del Testo unico e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l'articolo 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti ai FIA chiusi<sup>581</sup>.

---

574 Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

575 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

576 Capo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 18210 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note.

577 Rubrica così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito la parola: "OICR" con la parola: "FIA".

578 Comma così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

579 Comma abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

580 Comma abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

581 Comma così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017. Vedi nota all'art. 65-bis. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: "Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale".

stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.

## TITOLO III ASSETTI PROPRIETARI

### Capo I Partecipazioni rilevanti

#### Art. 116-terdecies<sup>637</sup> (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:
  - a) "emittenti azioni quotate": emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 1, 3, 4 e 4-*bis* del Testo unico<sup>638</sup>;
  - b) "azioni": azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;
    - b1) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 1, commi 2 e 2-*bis*, del Testo unico<sup>639</sup>;
  - c) "capitale sociale": capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto pubblicato ai sensi della normativa vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso; nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi<sup>640</sup>;
  - d) "partecipazioni potenziali": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *a*), del Testo unico, nonché di ogni contratto, che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti<sup>641</sup>;

---

637 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 18214 del 9.5.2012, n. 19084 del 19.12.2014, n. 19614 del 26.5.2016 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

638 Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: "numeri 1 e 3" con le parole: "numeri 1, 3, 4 e 4-*bis*".

639 Lettera dapprima inserita con delibera n. 19614 del 26.5.2016 e poi così sostituita con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

640 Lettera così modificata con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole: "anche qualora tale diritto sia sospeso;" ha aggiunto il periodo: "nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;".

641 Lettera così modificata con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *a*), del Testo unico" ed ha soppresso le parole "strumento finanziario o".

- d1) "altre posizioni lunghe": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico, nonché di ogni altro contratto diverso da quelli rilevanti per le partecipazioni potenziali, in grado di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta<sup>642</sup>;
- d2) "posizione corta": una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all'andamento del sottostante;
- d3) "partecipazione aggregata": la posizione aggregata della partecipazione in azioni e della partecipazione in strumenti finanziari<sup>643</sup>;
- d4) "partecipazione in strumenti finanziari": la posizione aggregata della partecipazione potenziale e delle altre posizioni lunghe<sup>644</sup>;
- e) "società di gestione": i gestori, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Testo unico, che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE e/o nella direttiva 2011/61/UE e i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'U.E., sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o della direttiva 2011/61/UE<sup>645</sup>;
- f) "soggetti abilitati": i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo unico, autorizzati all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I, Sezione A, del Testo unico, e i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'U.E., sarebbe necessaria la medesima autorizzazione, nonché i gestori autorizzati a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o della direttiva 2011/61/UE<sup>646</sup>;
- g) "partecipazioni gestite": le azioni, i cui diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente dalle società di gestione, di pertinenza:
- degli OICR gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;
  - degli OICR istituiti, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;
- e/o le azioni l'esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- h) "istruzione diretta": qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, nella quale siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

642 Lettera così modificata con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico", ha soppresso le parole: "strumento finanziario o" ed ha sostituito la parola: "diversi" con la parola "diverso"..

643 Lettera sostituita dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

644 Lettera aggiunta con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

645 Lettera sostituita dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

646 Lettera sostituita dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

- i) "istruzione indiretta": qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, volta a limitare la discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata;
- l) "giorni di negoziazione": i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti nel territorio italiano<sup>647</sup>;
- m) "controparte centrale": uno dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera w-*quinquies*), del Testo unico<sup>648</sup>;
- n) "procedure esecutive": le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante.

## Sezione I Partecipazioni in emittenti quotati<sup>649</sup>

### Art. 117<sup>650</sup> (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni)<sup>651</sup>

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a) il superamento della soglia del 3% nel caso in cui la società non sia una PMI<sup>652</sup>;
- b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%<sup>653</sup>;
- c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Agli obblighi previsti al comma 1 sono soggetti anche coloro che raggiungono o superano le soglie indicate dalla lettera b) del medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente azioni quotate ai sensi dell'articolo 85-bis.

647 Lettera così modificata con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha soppresso le parole: "secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet".

648 Lettera così sostituita con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

649 Intestazione così modificata con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

650 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009; in seguito modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012; di nuovo sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014 e poi modificato con delibere n. 19614 del 26.5.2016 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

651 Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

652 Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale: "2%" con la percentuale: "3%".

653 Lettera dapprima modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha soppresso le percentuali: "35%, 40%, 45%, 75%" e poi così sostituita con delibera 19614 del 26.5.2016 .



2-*bis*. Chiunque, al momento della perdita della qualifica di PMI della società partecipata, detenga una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5%, ne dà comunicazione alla Consob e alla società partecipata, entro il termine previsto dall'articolo 121, comma 3-*bis*<sup>654</sup>.

Art. 117-*bis*  
(Operazioni su azioni proprie)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti azioni quotate relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.

2. Le azioni proprie degli emittenti azioni quotate e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti azioni quotate.

3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti azioni quotate, detenute dalle società da questi ultimi controllate, si applica quanto previsto dall'articolo 119-*bis*, commi 1 e 2<sup>655</sup>.

Art. 118<sup>656</sup>  
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;
- b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente<sup>657</sup>;
- c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportatore sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall'articolo 119-*bis*, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

2-*bis*. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono

---

654 Comma aggiunto con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

655 Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

656 Articolo dapprima modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005, successivamente sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012, n. 19084 del 19.12.2014 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

657 Lettera così modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che dopo le parole: "il diritto di voto spetti in qualità di depositario" ha aggiunto le parole: "o intestatario conto terzi".

computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell'articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell'articolo 117<sup>658</sup>.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3-bis. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione<sup>659</sup>.

4. ...*omissis*...<sup>660</sup>

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

- a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché
- b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

#### Art. 119<sup>661</sup>

*(Criteri di calcolo per le partecipazioni in strumenti finanziari e per le partecipazioni aggregate)*<sup>662</sup>

1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione in strumenti finanziari comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%;
- b) la riduzione della partecipazione in strumenti finanziari, al di sotto delle soglie

---

658 Comma aggiunto con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

659 Comma aggiunto con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

660 Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

661 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009, poi con delibera n. 17919 del 9.9.2011 e infine modificato con delibere n. 19446 del 25.11.2015 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

662 Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

indicate alla lettera *a*)<sup>663</sup>.

2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione aggregata comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a*) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 66,6%<sup>664</sup>;
- b*) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera *a*).

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, commi 2 e 2-*bis*, e 118, commi 6, 7 e 8<sup>665</sup>.

3-*bis*. La comunicazione prevista dal comma 1 include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime, con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti<sup>666</sup>.

4. Ai fini del calcolo della partecipazione in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni<sup>667</sup>.

4-*bis*. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari esclusivamente con regolamento in contanti è calcolato mediante aggiustamento, applicando un coefficiente delta all'importo nozionale delle azioni sottostanti, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014<sup>668</sup>.

4-*ter*. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice è calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014<sup>669</sup>.

5. ...*omissis*...<sup>670</sup>

5-*bis*. La comunicazione richiesta ai sensi del comma 2 include la ripartizione del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute in conformità dell'articolo 117 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con riguardo a questi

663 Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016 .

664 Comma modificato dapprima con delibera n. 19446 del 25.11.2015 che nella lettera *a*), dopo le parole: "il superamento delle soglie del", ha aggiunto le parole: "5%," e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nell'alinea ha sostituito le parole: "posizione lunga complessiva" con le parole: "partecipazione aggregata" ed ha sostituito la lettera *a*).

665 Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: "117, comma 2" con le parole: "117, commi 2 e 2-*bis*".

666 Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

667 Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

668 Comma dapprima inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015 e poi così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: "riferiti agli strumenti finanziari", ha aggiunto la parola: "esclusivamente".

669 Comma inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015.

670 Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

ultimi, la comunicazione include altresì la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti<sup>671</sup>.

6. ...*omissis*...<sup>672</sup>

6.1. Ai fini degli obblighi informativi di cui ai commi 3-*bis* e 5-*bis*, con riferimento agli strumenti finanziari, sono indicati la scadenza e la data ovvero il periodo di esercizio<sup>673</sup>.

6.2. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari, che sono già stati notificati in conformità del comma 1, sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto, riferiti alle azioni emesse dallo stesso emittente sia rilevante ai sensi dell'articolo 117<sup>674</sup>.

6-*bis*. Ai fini del calcolo delle partecipazioni in strumenti finanziari con regolamento fisico, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario<sup>675</sup>.

6-*ter*. ...*omissis*...<sup>676</sup>

6-*quater*. L'obbligo di comunicazione della partecipazione aggregata ai sensi del comma 2 si considera assolto quando il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto della medesima soglia è comunicato ai sensi dell'articolo 117 e non si detengono altre partecipazioni in strumenti finanziari, ovvero è comunicato ai sensi del comma 1 del presente articolo e non si detengono altre partecipazioni in azioni<sup>677</sup>.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.

Art. 119-*bis*<sup>678</sup>  
(*Esenzioni*)

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla partecipazione detenuta dalla stessa, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l'intera catena di controllo,

---

671 Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

672 Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

673 Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

674 Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

675 Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

676 Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

677 Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

678 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 18214 del 9.5.2012, n. 19446 del 25.11.2015, n. 19614 del 26.5.2016, n. 19925 del 22.3.2017, n. 20621 del 10.10.2018 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:

- a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il ciclo di negoziazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure<sup>679</sup>;
- b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;
- c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni in strumenti finanziari al di sotto della soglia del 10%, da parte di un *market maker* che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo *market maker*:
  - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
  - non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;
  - sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
  - fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con il gestore del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
  - notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4. Il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali<sup>680</sup>;

c-bis) all'acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, che siano i soggetti incaricati della

---

679 Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: "il termine massimo di tre giorni" con le parole: "il ciclo" ed ha soppresso le parole: "successivi all'operazione".

680 Lettera modificata dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha sostituito le parole: "nell'Allegato 4E" con le parole: "nell'Allegato 4C"; successivamente con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la parola: "potenziali" con le parole: "in strumenti finanziari" e le parole: "nell'Allegato 4C" con le parole: "nell'Allegato 4"; con l'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "la società di gestione del mercato" con le parole: "il gestore del mercato" e infine con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "direttiva 2004/39/CE" con le parole: "direttiva 2014/65/UE".

sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, purché:

- le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell'emittente; e
- gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall'esenzione<sup>681</sup>;

*c-ter*) ai diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative norme tecniche di attuazione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente<sup>682</sup>.

4. I diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente Sezione purché:

- i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e
- l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente<sup>683</sup>.

*4-bis.* Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera *c*), e dal comma 4, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014<sup>684</sup>.

*4-ter.* Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate per conto della clientela, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014<sup>685</sup>.

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera *a*), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

---

681 Lettera dapprima inserita con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

682 Lettera dapprima aggiunta con delibera n. 19614 del 26.5.2016 e poi così sostituita con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

683 Comma modificato dapprima con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nel primo e nel secondo alinea ha sostituito la parola: "azioni" con la parola: "partecipazioni" e poi con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE" con le parole: "dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013".

684 Comma dapprima inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

685 Comma inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015.

6. L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

7. Le società di gestione e i soggetti abilitati che hanno acquisito, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-*terdecies*, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), partecipazioni gestite, in misura superiore al 3% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 117<sup>686</sup>.

8. Con riferimento ai soggetti extracomunitari l'esenzione prevista al comma 7 si applica a condizione che gli stessi, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-*terdecies*, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), siano sottoposti, nel paese di origine, a forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica<sup>687</sup>.

8-bis. ...*omissis*....<sup>688</sup>

#### Art. 119-*ter*<sup>689</sup>

##### *(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)*

1. Il soggetto controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche in strumenti finanziari, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, incluse le partecipazioni in strumenti finanziari, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata<sup>690</sup>.

2. Il soggetto controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche in strumenti finanziari, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, purché i soggetti abilitati:

- a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e
- b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società da esso controllata<sup>691</sup>.

---

686 Comma dapprima sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale: "2%" con la percentuale: "3%".

687 Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

688 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17919 del 9.9.2011; successivamente modificato con delibera n. 19446 del 25.11.2015 che ha abrogato le lettere a) e c) e infine abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

689 Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

690 Comma così modificato dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: "o una posizione lunga complessiva," e poi con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "potenziali, o una posizione lunga complessiva" con le parole: "in strumenti finanziari" e le parole "anche potenziali" con le parole: "incluse le partecipazioni in strumenti finanziari".

691 Comma modificato dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: "o una posizione lunga complessiva,"; in seguito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che nella lettera a) ha sostituito le parole: "direttiva 85/611/CEE" con le parole: "direttiva 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE" e infine con

3. Il soggetto controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche in strumenti finanziari, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l'esercizio degli stessi da parte del soggetto controllante o altra società da esso controllata<sup>692</sup>.

4. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

- a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;
- b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:
  - il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;
  - la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante.

5. È fatta salva per il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 soltanto in relazione alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l'elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. Il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

- a) la propria struttura organizzativa e quella delle società di gestione o dei soggetti abilitati consentono l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e la società di gestione o i soggetti abilitati adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all'esercizio dei diritti di voto;
- b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;
- c) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

7. Limitatamente alle società di gestione extracomunitarie ed ai soggetti abilitati

---

delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "potenziali, o una posizione lunga complessiva" con le parole: "in strumenti finanziari".

692 Comma modificato dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: "o una posizione lunga complessiva," e poi con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "potenziali, o una posizione lunga complessiva" con le parole: "in strumenti finanziari".



extracomunitari, i commi da 1 a 6 si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

- a) esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente e discrezionale;
- b) obbligo, nel caso di conflitto di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata.

8. Il soggetto controllante uno o più soggetti di cui al comma 7 è tenuto ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.

#### Art. 120<sup>693</sup>

##### *(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)*

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 3%, ovvero, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, del 5%, e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%, anche i diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto dagli altri aderenti, indicando:

- a) i diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti nel patto;
- b) i propri diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto;
- c) i propri ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferiti nel patto<sup>694</sup>.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l'aderente al patto.

3. La comunicazione è effettuata nei termini di cui all'articolo 121, comma 1<sup>695</sup>.

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto previsto all'articolo 122 del Testo unico pubblicato nei termini previsti dall'articolo 121, comma 1, e con le modalità previste dagli articoli 129 e 130, comma 3<sup>696</sup>.

#### Art. 121<sup>697</sup>

##### *(Termini e modalità di comunicazione)*

1. La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in

---

693 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012, n. 19084 del 19.12.2014, n. 19614 del 26.5.2016 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

694 Comma già modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012, successivamente sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014 e infine così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale: "2%" con la percentuale: "3%".

695 Comma così modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che ha soppresso le parole: "secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4B".

696 Comma sostituito dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

697 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 19084 del 19.12.2014, n. 19614 del 26.5.2016, n. 21320 del 7.4.2020 e n. 21625 del 10.12.2020 nei termini indicati nella successive note.

strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2<sup>698</sup>.

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall'articolo 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione dalla conoscenza della successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*<sup>699</sup>.

1-*ter*. Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell'operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data<sup>700</sup>.

2. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4<sup>701</sup>.

3. Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.

3-*bis*. Nei casi previsti dall'articolo 117, comma 2-*bis*, la comunicazione indica la partecipazione detenuta alla data del comunicato diffuso dall'emittente ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 2, lettera *a*), ed è effettuata, con le modalità indicate dal comma 2, entro quindici giorni di negoziazione decorrenti dalla suddetta data<sup>702</sup>.

#### Art. 122

##### *(Modalità di pubblicazione delle informazioni)*

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti azioni quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I<sup>703</sup>.

---

698 Comma dapprima modificato con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: "e della posizione lunga complessiva," e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

699 Comma dapprima inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

700 Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

701 Comma modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha soppresso le parole: "e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B" e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: "nell'Allegato 4A" con le parole: "nell'Allegato 4".

702 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 21320 del 7.4.2020 e poi così modificato con delibera n. 21625 del 10.12.2020 ha sostituito le parole: "secondo periodo" con le parole: "lettera *a*)".

703 Articolo così sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

Art. 122-bis<sup>704</sup>

*(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)*

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla emittente azioni quotate e alla Consob quando, alternativamente:

- a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;
- b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie<sup>705</sup>.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:

- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;
- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Si applica l'articolo 118, commi 4 e 5<sup>706</sup>.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di negoziazione dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'Allegato 4. Si applica l'articolo 121, comma 3<sup>707</sup>.

4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I<sup>708</sup>.

Art. 122-ter

*(Modalità di adempimento dell'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni ed esenzioni)*

1. L'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 120, comma 4-bis, del Testo unico, al superamento delle soglie ivi indicate, non sussiste:

- a) nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettere a), limitatamente all'ipotesi in cui

---

704 Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 nei termini indicati nelle successive note.

705 Comma così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "società emittente" con le parole: "emittente azioni quotate".

706 Comma così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "comma 3" con le parole: "commi 4 e 5".

707 Comma così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "mercato aperto" con la parola: "negoziazione" e le parole: "commi 2 e 3" con le parole: "comma 3".

708 Comma così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "mercato aperto" con la parola: "negoziazione" e le parole: "tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni" con le parole: "secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I".

un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, c), d) e h);

- b) quando l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106, commi 1 o 1-*bis*, del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall'articolo 49, comma 1, lettere b) o g);
- c) nei casi indicati dall'articolo 119-*bis*, commi 3, lettere a), b) e c-*ter*), 5 e 6;
- d) fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'articolo 49, comma 1, lettera d-*bis*), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'articolo 85-*bis*;
- e) per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-*terdecies*, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;
- f) se l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo o è effettuato nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.

2. La dichiarazione è effettuata entro i termini previsti dall'articolo 121, mediante l'utilizzo del modello previsto nell'Allegato 4 in un formato elettronico ricercabile. Si applica l'articolo 122.

3. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della lettera c), la sussistenza di una causa di esenzione è indicata nel modello previsto nell'Allegato 4 per la comunicazione della partecipazione rilevante<sup>709</sup>.

## Sezione II<sup>710</sup>

### Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

#### Art. 123

*(Criteri di calcolo delle partecipazioni)*

...omissis...

#### Art. 124

*(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)*

...omissis...

---

709 Articolo aggiunto con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

710 Sezione abrogata con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

Art. 125  
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

...omissis...

Art. 126  
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

...omissis...

## **Capo II** **Patti parasociali**

### **Sezione I** **Comunicazione del patto**

Art. 127  
(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2, del Testo unico, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob<sup>711</sup>.

2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:

- a) copia integrale del patto, in un formato elettronico ricercabile, dichiarata conforme all'originale;
- b) copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicati ai sensi della Sezione II del presente Capo con l'indicazione del quotidiano dove l'estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell'estratto;
- c) informazioni concernenti gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi<sup>712</sup>.

3. ...omissis...<sup>713</sup>

3-bis. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente Capo, la trasmissione alla Consob può essere effettuata, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell'emittente azioni quotate oggetto del patto, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto<sup>714</sup>.

---

711 Comma così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

712 Comma dapprima sostituito dapprima con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e con delibera n. 18214 del 9.5.2012, infine così modificato con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che dopo le parole: "copia integrale del patto" ha inserito le parole: ", in un formato elettronico ricercabile,".

713 Comma dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 17919 del 9.9.2011 e infine abrogato con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

714 Comma dapprima inserito con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

Art. 128<sup>715</sup>  
*(Altre comunicazioni)*

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:
  - a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale, in un formato elettronico ricercabile, del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario<sup>716</sup>;
  - b) le variazioni dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a)<sup>717</sup>;
  - c) la notizia del rinnovo e della cessazione del patto, anche alla scadenza, nonché delle variazioni tali da rendere il patto non più soggetto agli obblighi di cui all'art. 122 del Testo unico<sup>718</sup>.
2. Copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione<sup>719</sup>.
3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

**Sezione II**  
**Estratto del patto**

Art. 129  
*(Contenuto e modalità di pubblicazione dell'estratto)*

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contiene almeno l'indicazione del tipo di patto, la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, ovvero il numero complessivo dei diritti di voto conferiti nel patto, la denominazione dell'emittente e degli aderenti nonché l'indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell'articolo 130. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti, aventi una partecipazione non superiore all'1%, possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti.

---

715 Articolo dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002, n. 17326 del 13.5.2010 e n. 17919 del 9.9.2011, in seguito sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibere n. 19084 del 19.12.2014 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

716 Lettera così modificata con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che dopo le parole: "mediante trasmissione di copia integrale" ha inserito le parole: ", in un formato elettronico ricercabile," ed ha soppresso le parole: "il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici".

717 Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

718 Lettera così sostituita con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

719 Comma così sostituito con delibera n. 21320 del 7.4.2020.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società quotata che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*<sup>720</sup>.

Art. 130<sup>721</sup>  
(*Informazioni essenziali*)

1. Nel sito internet indicato ai sensi dell'articolo 129 sono riportate le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

- a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
- b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo dei diritti di voto riferibili alle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte<sup>722</sup>;
- c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
  - il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
  - le percentuali dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti rispetto al numero totale dei diritti di voto conferiti e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
  - il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore all'1% possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra

---

720 Articolo sostituito dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

721 Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; successivamente modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell'1.4.2009 e n. 17326 del 13.5.2010; di nuovo sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012; e infine modificato con delibere n. 19084 del 19.12.2014 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

722 Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico<sup>723</sup>;

- d) il contenuto e la durata del patto, precisandone la data di stipula e la relativa efficacia<sup>724</sup>;
- e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato<sup>725</sup>.

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione:

- a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, commi 1 e 5, del Testo unico;
- b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti e delle modalità di composizione e di funzionamento;
- c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
- d) delle clausole penali;
- e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

3. Qualora con la pubblicazione dell'estratto e delle informazioni essenziali nel sito internet si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120, dovranno altresì essere pubblicati:

- a) l'indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;
- b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni degli aderenti e non conferiti al patto<sup>726</sup>.

#### Art. 131<sup>727</sup>

#### *(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)*

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'articolo 130, ovvero di modifiche dei soggetti aderenti al patto, entro cinque giorni dal loro perfezionamento è pubblicato un estratto secondo le disposizioni dell'articolo 129 contenente la notizia di tali modifiche e l'indicazione del sito internet in cui sono pubblicate le informazioni essenziali indicate all'articolo 130 aggiornate alle modifiche intervenute<sup>728</sup>.

2. In occasione di modifiche relative esclusivamente al numero dei diritti di voto riferiti

723 Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

724 Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

725 Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014 e poi così modificata con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha soppresso le parole: "e la data del deposito".

726 Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

727 Articolo già modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 17326 del 13.5.2010; poi sostituito con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 19084 del 19.12.2014; e infine modificato con delibere n. 19614 del 26.5.2016 e n. 21320 del 7.4.2020 nei termini indicati nelle successive note.

728 Comma così modificato con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che dopo le parole: "soggetti aderenti al patto," ha inserito le parole: "entro cinque giorni dal loro perfezionamento".



alle azioni o degli strumenti finanziari conferiti nel patto e alle percentuali menzionate nell'articolo 130, comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo alinea, sono pubblicate le informazioni essenziali aggiornate con le modifiche intervenute, entro cinque giorni dal loro perfezionamento nel medesimo sito internet indicato nell'estratto in precedenza pubblicato ai sensi dell'articolo 129, comma 1.

3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, qualora nessuna delle percentuali indicate dall'articolo 130, comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo alinea, raggiunga o superi le soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95%, ovvero si riduca al di sotto delle stesse, le modifiche sono pubblicate, con le modalità di cui al comma 2, entro cinque giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indicando la situazione al momento esistente<sup>729</sup>.

4. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:

- a)* nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro cinque giorni dall'inoltro dello stesso;
- b)* la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto entro cinque giorni dal loro perfezionamento.

5. Contestualmente alla pubblicazione, le informazioni essenziali aggiornate secondo quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3 sono inviate alla società quotata oggetto del patto che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.

### **Sezione III** **Associazioni di azionisti**

#### Art. 132 *(Contenuto dell'estratto)*

...omissis...<sup>730</sup>

#### Art. 133 *(Comunicazioni alla Consob)*

...omissis...<sup>731</sup>

### **Capo III**<sup>732</sup> **Identificazione degli azionisti**

#### Art. 133-bis *(Ripartizione dei costi)*

1. Le società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati e, qualora lo statuto

---

729 Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale: "2%" con la percentuale: "3%".

730 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

731 Articolo abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

732 Capo dapprima inserito con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi modificato con delibera n. 22422 del 28.7.2022 nei termini indicati nelle successive note.

preveda la facoltà indicata nell'articolo 83-*duodecies*, comma 5, del Testo unico, le società con azioni negoziate nei sistemi multilaterali di negoziazione disciplinano nel proprio statuto i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta dei dati identificativi degli azionisti sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo<sup>733</sup>.

2. Qualora la facoltà prevista dall'articolo 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico, venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* del Testo unico, la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi per le ipotesi previste nell'articolo 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico ulteriori rispetto a quella del comma precedente, tali oneri sono a carico della società solo per la metà<sup>734</sup>.

## TITOLO IV<sup>735</sup> DIRITTO DI VOTO<sup>736</sup>

### Capo I Deleghe di voto

#### Art. 134

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-*undecies* del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.

2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-*decies* del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:

- a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati,

---

733 Comma così sostituito con delibera n. 22422 del 28.7.2022.

734 Comma così modificato con delibera n. 22422 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: "all'ipotesi prevista nell'art. 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico, tali oneri sono interamente a carico della società" con le parole: "per le ipotesi previste nell'articolo 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico ulteriori rispetto a quella del comma precedente, tali oneri sono a carico della società solo per la metà".

735 Titolo dapprima sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi modificato con delibere n. 17730 del 31.3.2011, n. 18612 del 17.7.2013, n. 19084 del 19.12.2014 e n. 22422 del 28.7.2022 nei termini indicati nelle successive note.

736 Rubrica così modificata con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

- b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni<sup>737</sup>.

## Capo II Sollecitazione di deleghe

### Art. 135 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 2 del Provvedimento unico sul *post-trading* adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato<sup>738</sup>.

### Art. 136 (Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, al gestore del mercato ed al depositario centrale delle azioni<sup>739</sup>.

2. L'avviso indica:

- a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
- b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
- c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
- d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso il gestore del mercato<sup>740</sup>;
- e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, al gestore del mercato e al depositario centrale nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera

---

737 Vedi nota al Titolo IV.

738 Comma così modificato con delibera n. 22422 del 28.7.2022 che ha soppresso parola: ", "partecipante"" e ha sostituito le parole: "nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008" con le parole: "nell'articolo 2 del Provvedimento unico sul *post-trading* adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018". Vedi nota al Titolo IV.

739 Comma modificato dapprima dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato" e poi dalla delibera n. 22422 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione accentrata" con le parole: "al depositario centrale".

740 Lettera modificata dapprima con delibera n. 17730 del 31.3.2011 che sopprime il periodo: ", anche per il tramite dell'ultimo intermediario," e poi dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "la società di gestione del mercato" con le parole: "il gestore del mercato".

c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. Il depositario centrale informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega<sup>741</sup>.

4. ...*omissis*...<sup>742</sup>

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta<sup>743</sup>.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3<sup>744</sup>.

7. A richiesta del promotore:

a) il depositario centrale comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni<sup>745</sup>;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti<sup>746</sup>.

---

741 Comma modificato dapprima dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato" e poi dalla delibera n. 22422 del 28.7.2022 che nel primo periodo ha sostituito le parole: "alla società di gestione accentrata" con le parole: "al depositario centrale" e nell'ultimo periodo ha sostituito le parole: "La società di gestione accentrata" con le parole: "Il depositario centrale".

742 Comma abrogato con delibera n. 17730 del 31.3.2011.

743 Comma così modificato con delibera n. 17730 del 31.3.2011 che sopprime la frase: ", anche tramite gli ultimi intermediari,".

744 Comma così modificato con delibera n. 17730 del 31.3.2011 che sopprime il periodo: "Gli ultimi intermediari comunicano senza indugio ai soggetti sollecitati l'avvenuta messa a disposizione del prospetto e del modulo modificati".

745 Lettera così modificata con delibera n. 22422 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: "la società di gestione accentrata" con le parole: "il depositario centrale".

746 Comma così modificato dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato".

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico<sup>747</sup>.

#### Art. 137

##### *(Obblighi di comportamento)*

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile<sup>748</sup>.

#### Art. 138

##### *(Conferimento e revoca della delega di voto)*

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<sup>749</sup>.

---

747 Vedi nota al Titolo IV.

748 Vedi nota al Titolo IV.

749 Comma dapprima modificato con delibera n. 17730 del 31.3.2011, successivamente sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013 e infine così modificato con delibera n. 21359 del 13.5.2020 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 21, comma 2" con le parole: "dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter".

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

- a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
- b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea<sup>750</sup>.

#### Art. 139

#### *(Interruzione della sollecitazione)*

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3<sup>751</sup>.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico<sup>752</sup>.

750 Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: "mediante dichiarazione scritta" ha inserito le parole: ", rilasciata con le modalità previste dal comma 1,". Vedi nota al Titolo IV.

751 Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: ", ivi inclusa quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico,". Vedi nota al Titolo IV.

752 Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha aggiunto l'ultimo periodo. Vedi nota al Titolo IV.

## Capo III Voto per corrispondenza o in via elettronica

### Art. 140 *(Voto per corrispondenza)*

1. Le società che consentono l'esercizio del voto per corrispondenza possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

2. Il voto per corrispondenza è esercitato, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

3. Ferma restando la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi dell'articolo 125-*quater* del Testo unico, la società emittente assicura che la scheda di voto sia rilasciata a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta<sup>753</sup>.

### Art. 141 *(Esercizio del voto per corrispondenza)*

1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

2. La scheda deve pervenire alla società entro il giorno precedente l'assemblea.

3. Il voto espresso resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima<sup>754</sup>.

### Art. 142 *(Adempimenti preliminari all'assemblea)*

1. La data di arrivo è attestata dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione sulle schede nonché sulle dichiarazioni di revoca pervenute prima dell'assemblea.

2. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca<sup>755</sup>.

---

753 Vedi nota al Titolo IV.

754 Vedi nota al Titolo IV.

755 Vedi nota al Titolo IV.

Art. 143  
*(Svolgimento dell'assemblea)*

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

2. In caso di mancata espressione del voto su una deliberazione, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 6.

3. Il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà per il caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, scegliendo tra:

- a) la conferma del voto già espresso;
- b) la modifica del voto già espresso o l'esercizio del voto indicando l'astensione, il voto contrario o il voto favorevole alle proposte di deliberazione espresse da un organo amministrativo o da altro azionista;
- c) la revoca del voto già espresso con gli effetti previsti dall'articolo 138, comma 6.

In assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso<sup>756</sup>.

Art. 143-bis  
*(Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici)*

1. Lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

- a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;
- b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;
- c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

2. Le società che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi<sup>757</sup>.

Art. 143-ter  
*(Esercizio del voto prima dell'assemblea mediante mezzi elettronici)*

1. All'esercizio del voto espresso prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 143-bis, comma 1, lettera c), si applicano gli articoli 141, commi 1, 2 e 3, e 143, commi 2 e 3.

2. Il voto può essere revocato con le stesse modalità con le quali è stato esercitato entro il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

---

756 Vedi nota al Titolo IV.

757 Vedi nota al Titolo IV.



3. La società garantisce la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche intervenute prima dell'assemblea, ivi compresa la data di ricezione.

4. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della riservatezza dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche.

5. I voti pervenuti oltre i termini previsti non sono presi in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione<sup>758</sup>.

### **Capo III-*bis*<sup>759</sup> Maggiorazione del diritto di voto**

#### Art. 143-*quater* (Contenuto dell'elenco)

1. Nelle società che consentono la maggiorazione del diritto di voto, l'elenco previsto dall'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del Testo unico, contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione;
- b) il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- c) la data di iscrizione.

2. In apposita sezione dell'elenco sono altresì indicati:

- a) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
- b) il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

3. Le società aggiornano l'elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal Testo unico e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il termine eventualmente previsto dallo statuto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*.

4. Le risultanze dell'elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le società rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del Testo unico, e della data di iscrizione, entro il termine previsto dal comma 3<sup>760</sup>.

---

758 Vedi nota al Titolo IV.

759 Capo inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

760 Articolo inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

## Capo III-*ter*<sup>761</sup> Trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto

### Art. 143-*quinqüies* (Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:
  - a) "gestori di attivi": i soggetti indicati all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera a), del Testo unico;
  - b) "politica di impegno": la politica prevista dall'articolo 124-*quinqüies*, comma 1, del Testo unico;
  - c) "investitori istituzionali": i soggetti indicati all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE;
  - d) "consulenti in materia di voto": i soggetti indicati all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera c), del Testo unico.

### Art. 143-*sexies* (Comunicazioni al pubblico da parte dei gestori di attivi in materia di politica di impegno)

1. Le informazioni indicate all'articolo 124-*quinqüies*, commi 1, 2 e 3, del Testo unico sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dei gestori di attivi. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita<sup>762</sup>.

2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità<sup>763</sup>.

3. Le informazioni indicate nell'articolo 124-*quinqüies*, comma 2, del Testo unico, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione della politica di impegno e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

4. Le informazioni indicate all'articolo 124-*quinqüies*, comma 3, del Testo unico, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate secondo i termini indicati ai commi 2 e 3<sup>764</sup>.

---

761 Capo inserito con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

762 Il comma 3 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "3. I gestori di attivi pubblicano la politica di impegno prevista dall'articolo 124-*quinqüies*, comma 1, del TUF, ovvero le informazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2021".

763 Il comma 3 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "3. I gestori di attivi pubblicano la politica di impegno prevista dall'articolo 124-*quinqüies*, comma 1, del TUF, ovvero le informazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2021".

764 Il comma 3 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "3. I gestori di attivi pubblicano la politica di impegno prevista dall'articolo 124-*quinqüies*, comma 1, del TUF, ovvero le informazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2021".

Art. 143-septies  
*(Comunicazioni dei gestori di attivi agli investitori istituzionali)*

1. I gestori di attivi comunicano con cadenza annuale agli investitori istituzionali con cui hanno concluso accordi di gestione, su base individuale o collettiva, le informazioni previste dall'articolo 124-septies del Testo unico:

- a) nel rendiconto periodico di cui all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2017/565, nel caso di gestione su base individuale;
- b) nella relazione annuale del fondo ovvero con separata comunicazione ai partecipanti al fondo da effettuarsi contestualmente alla messa a disposizione della relazione annuale, nel caso di gestione su base collettiva.

Art. 143-octies  
*(Comunicazioni al pubblico da parte dei consulenti in materia di voto)*

1. I consulenti in materia di voto pubblicano sul proprio sito internet la relazione indicata all'articolo 124-octies, comma 1, del Testo unico, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della relazione, assicurandone l'accesso gratuito.

2. La relazione rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi alla data di pubblicazione della stessa.

3. La relazione può fornire le informazioni richieste dall'articolo 124-octies, comma 1, del Testo unico facendo rinvio ad altri documenti eventualmente pubblicati dal consulente, in cui sono già fornite le predette informazioni, e indicando altresì la specifica sezione del sito internet del consulente dove tali documenti sono pubblicati. Gli ulteriori documenti richiamati nella relazione rimangono a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini indicati al comma 2.

**TITOLO V**  
**TUTELA DELLE MINORANZE, ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**  
**E OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE<sup>765</sup>**

Art. 144  
*(Esclusione dalle negoziazioni)*

1. Il regolamento di un mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a un mese, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione<sup>766</sup>.

2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.

---

765 Intestazione sostituita dapprima con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

766 Comma così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "della società di gestione del" con le parole: "di un" e le parole: "tre mesi" con le parole: "un mese".

Art. 144-bis<sup>767</sup>  
(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita<sup>768</sup>;
- c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:
  - non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
  - garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie; a tal fine il gestore indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati<sup>769</sup>;
- d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;
- d-bis*) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati<sup>770</sup>;
- d-ter*) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>771</sup>.

*1-bis.* Gli acquisti di azioni proprie disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico possono essere altresì effettuati alle condizioni indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>772</sup>.

---

767 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibere n. 16850 dell'1.4.2009, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note.

768 Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che dopo le parole: "sui mercati regolamentati" ha aggiunto le parole: "o sui sistemi multilaterali di negoziazione".

769 Lettera modificata dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che dopo le parole: "sui mercati regolamentati" ha aggiunto le parole: "o sui sistemi multilaterali di negoziazione" e poi con delibera 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "la società di gestione" con le parole: "il gestore".

770 Lettera aggiunta con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

771 Lettera aggiunta con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

772 Comma aggiunto con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate<sup>773</sup>.

3. Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. ...omissis...<sup>774</sup>

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nel comma 3 è effettuata con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I<sup>775</sup>.

#### Art. 144-bis.1

*(Esenzioni per le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione)*

1. Le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione non costituiscono abusi di mercato quando ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>776</sup>.

#### Art. 144-bis.2

*(Comunicazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione, gli emittenti azioni, ovvero i gestori di FIA chiusi le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, informano il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati<sup>777</sup>.

---

773 Comma così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "al comma 1" con le parole: "dai commi 1 e 1-bis".

774 Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

775 Comma modificato dapprima con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "all'articolo 66" con le parole: "nel Titolo II, Capo I" e poi con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "nei commi 3 e 4" con le parole: "nel comma 3".

776 Articolo aggiunto con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

777 Articolo aggiunto con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

## TITOLO V-BIS<sup>778</sup> ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

### Capo I Nomina degli organi di amministrazione e controllo

#### Sezione I Disposizioni generali

##### Art. 144-ter (Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:
  - a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
  - b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;
  - c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;
  - d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;
  - e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
  - f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;
  - g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

---

<sup>778</sup> Titolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificato con delibere n. 16515 del 18.6.2008, n. 16840 del 19.3.2009, n. 16850 dell'1.4.2009, n. 17326 del 13.5.2010, n. 17592 del 14.12.2010, n. 18079 del 20.1.2012, n. 18523 del 10.4.2013, n. 20621 del 10.10.2018 e n. 22422 del 28.7.2022 nei termini indicati nelle successive note.

**Sezione II**  
**Quote di partecipazione per la presentazione di liste**  
**per l'elezione del consiglio di amministrazione**

Art. 144-quater<sup>779</sup>  
*(Quote di partecipazione)*

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

- a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
- b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
- c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il flottante sia superiore al 25%;
- b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

3. Ove non ricorrono le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

4. ...omissis...<sup>780</sup>

5. ...omissis...<sup>781</sup>

6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

---

779 Articolo dapprima modificato con delibera n. 17326 del 13.5.2010; poi sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nelle successive note.

780 Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

781 Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

### Sezione III Elezione dell'organo di controllo

#### Art. 144-quinquies

*(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)*

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

#### Art. 144-sexies

*(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)*

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

- a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
- b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:



- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura<sup>782</sup>.

4-*bis*. ...*omissis*...<sup>783</sup>

4-*ter*. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito<sup>784</sup>.

4-*quater*. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera *a*), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato<sup>785</sup>.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies*, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà<sup>786</sup>.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano

---

782 Comma così modificato con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: "almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea" con le parole: "entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea" e alla lettera *a*) ha soppresso le parole: "e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione".

783 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

784 Comma aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

785 Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibere n. 18523 del 10.4.2013 che ha soppresso le parole: "ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative," e n. 22422 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008" con le parole: "dall'articolo 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018".

786 Comma sostituito dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-*duodecies*, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

#### **Sezione IV** **Pubblicità delle liste**

##### Art. 144-*septies* *(Pubblicità della quota di partecipazione)*

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

##### Art. 144-*octies* *(Pubblicità delle proposte di nomina)*

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il gestore del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate<sup>787</sup>:

---

787 Periodo così modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha soppresso le parole: "senza indugio e comunque"; ha sostituito la parola: "dieci" con la parola: "ventun" e ha sostituito le parole: "organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione" con le parole: "organi di amministrazione e controllo, ovvero almeno dieci giorni prima nelle società cooperative, mettono a disposizione"; successivamente con delibera n. 18523 del 10.4.2013 che ha soppresso le parole: "ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative," e infine con l'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "la società

- a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-*sexies*, comma 4;
- b) per i candidati alla carica di amministratore:
  - b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
  - b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria<sup>788</sup>;
  - b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-*sexies*, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto<sup>789</sup>.

Art. 144-*novies*

*(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)*

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

- a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria<sup>790</sup>.

1-*bis*. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

---

di gestione del mercato" con le parole: "il gestore del mercato".

788 Lettera dapprima sostituita con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e poi così modificata con l'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "società di gestione" con le parole: "gestori".

789 Comma così modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ha sostituito le parole: "nell'articolo 66" con le parole: "nel Titolo II, Capo I".

790 Lettera dapprima sostituita con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e poi così modificata con l'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "società di gestione" con le parole: "gestori".

- a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 147-*quater* del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;
- b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta<sup>791</sup>.

1-*ter*. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-*bis*<sup>792</sup>.

Art. 144-*decies*  
(*Informazione periodica*)

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-*octies* e 144-*novies*, commi 1 e 1-*bis*, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-*bis* del Testo unico<sup>793</sup>.

**Sezione V**  
**Disposizioni finali**

Art. 144-*undecies*  
(*Disposizioni in materia di società privatizzate*)

...*omissis*...<sup>794</sup>

**Capo I-*bis***<sup>795</sup>

**Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo**

Art. 144-*undecies*.1  
(*Equilibrio tra generi*)

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, 148, comma 1-*bis*, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020<sup>796</sup>.

---

791 Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

792 Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

793 Articolo così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

794 Articolo abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

795 Capo dapprima inserito con delibera n. 18098 dell'8.2.2012 e poi modificato con delibera n. 21359 del 13.5.2020 nei termini indicati nelle successive note.

796 Comma così modificato con delibera n. 21359 del 13.5.2020 che ha sostituito la parola: "tre" con la parola: "sei", e dopo la parola "consecutivi" ha aggiunto le parole: "a decorrere dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020".

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

- a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
- b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
- c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore<sup>797</sup>.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

## **Capo II** **Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo**

### Art. 144-duodecies (Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "componente dell'organo di controllo": il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
- b) "sindaco incaricato del controllo contabile": il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile;
- c) "amministratore con deleghe gestionali": l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;
- d) "emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;
- e) "società di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del

---

<sup>797</sup> Comma così modificato con delibera n. 21359 del 13.5.2020 che dopo la parola: "superiore" ha aggiunto le parole: ", ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore".

Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;

- f) "società grande": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;
- g) "società media": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale<sup>798</sup>;
- h) "società piccola": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che anche alternativamente:
- 1) occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* del codice civile;
  - 2) svolge l'attività di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
  - 3) è di nuova costituzione e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio<sup>799</sup>;
  - 4) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali<sup>800</sup>;
- i) "società controllata": società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di amministrazione o di controllo riveste analogo carica nella capogruppo<sup>801</sup>;
- j) "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

1-*bis*. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), ai fini dell'attribuzione dei pesi

798 Lettera così modificata con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha inserito le parole: "non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che".

799 Punto così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

800 Lettera così sostituita con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

801 Lettera così modificata con delibera n. 16515 del 18.6.2008 che ha inserito le parole: "di amministrazione o".

previsti dall'Allegato 5-*bis*, Schema 1, è considerata "società piccola" la società di interesse pubblico che, alternativamente:

- a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;
- b) non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività<sup>802</sup>.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti *f*), *g*) e *h*) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 144-*terdecies*  
(*Limiti al cumulo degli incarichi*)

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente<sup>803</sup>.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti<sup>804</sup>.

4-*bis*. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile<sup>805</sup>.

4-*ter*. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico<sup>806</sup>.

---

802 Comma così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

803 Comma così modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che dopo le parole: "Schema 1" ha aggiunto le parole: "salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente".

804 La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-*terdecies* e 144-*quaterdecies*, entro il 30.6.2008. Tale termine è stato poi differito al 30.8.2008 con delibera n. 16515 del 18.6.2008.

805 Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

806 Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010

Art. 144-*quaterdecies*<sup>807</sup>  
(*Obblighi di informativa alla Consob*)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi assunti e/o cessati.

2. Il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 2:

- a) entro dieci giorni dall'evento, le variazioni attinenti agli incarichi in essere nonché le variazioni dei propri dati anagrafici;
- b) entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l'incarico;
- c) entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento, le variazioni nei rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell'articolo 144-*duodecies*, comma 1, lettera i).

3. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

3-*bis*. Il presente articolo non si applica a chi ricopre la carica di componente dell'organo di controllo di un solo emittente<sup>808</sup>.

Art. 144-*quinquiesdecies*  
(*Informativa al pubblico*)

1. La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 144-*quaterdecies*, rendendole disponibili nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nell'apposito Manuale Tecnico<sup>809</sup>.

---

807 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e poi modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 nei termini indicati nella successiva nota.

808 Comma aggiunto con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

809 Articolo così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.



## TITOLO VI REVISIONE CONTABILE

### Capo I<sup>810</sup> Disposizioni di carattere generale

#### Art. 145

*(Contenuto del libro della revisione contabile)*

*...omissis...*

#### Art. 145-bis

*(Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile)*

*...omissis...*

#### Art. 146

*(Documentazione da inviare alla Consob)*

*...omissis...*

#### Art. 147

*(Documentazione relativa alle società controllate)*

*...omissis...*

#### Art. 147-bis

*(Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo)*

*...omissis...*

#### Art. 148

*(Conferimento dell'incarico da parte della Consob)*

*...omissis...*

#### Art. 148-bis

*(Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell'incarico di revisione)*

*...omissis...*

#### Art. 149

*(Deposito nel registro delle imprese)*

*...omissis...*

---

810 Capo dapprima sostituito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

## Capo I-bis Incompatibilità

### Art. 149-bis (Definizioni)

1. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità previste nel presente Capo, si applicano le seguenti definizioni.

2. La "rete", costituita dalla struttura più ampia - nazionale ed internazionale - cui appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo, è composta da entità individuate secondo i seguenti criteri: presenza di un fine comune di cooperazione, nonché

- i)* condivisione di utili o costi, o
- ii)* riconducibilità ad una proprietà o ad una direzione comuni, o
- iii)* condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o
- iv)* condivisione di una strategia aziendale comune, o
- v)* utilizzo del medesimo marchio, o
- vi)* condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative.

3. Il "gruppo di revisione" relativo a ciascun incarico è costituito da:

- a)* coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:
  - i)* il responsabile dell'incarico di revisione ai sensi dell'articolo 156 del Testo unico;
  - ii)* gli altri soci ed amministratori della società di revisione assegnati all'incarico;
  - iii)* altro personale di revisione assegnato all'incarico e legato alla società di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  - iv)* professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell'incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla società di revisione o alla rete;
- b)* coloro che, nell'ambito della società di revisione o della rete, svolgono il controllo di qualità in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell'emissione della relazione di revisione che successivamente.

4. La "catena di comando", da individuare nella società di revisione in relazione a ciascun incarico, è costituita da coloro che hanno una responsabilità diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilità di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della società di revisione che sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico.

5. L'"ufficio" indica una sede della società di revisione o di un'entità della rete nella quale il responsabile dell'incarico di revisione esercita la sua attività. L'ufficio comprende altresì sedi

diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di società di revisione o di entità della rete di dimensioni limitate l'ufficio si estende all'intera società.

6. Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali rilevano le incompatibilità previste nel presente Capo si definiscono "familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico e si definiscono "stretti familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente e le persone fiscalmente a carico.

7. L'"interesse finanziario" è un interesse, detenuto anche per interposta persona, che consente il controllo sugli strumenti finanziari rientranti in una delle seguenti categorie:

- a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
- b) strumenti finanziari previsti dagli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile;
- c) obbligazioni e altri titoli di debito;
- d) qualsiasi altro Titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere;
- e) strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere.

8. Le "relazioni d'affari" sono relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.

9. La "direzione aziendale" comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall'articolo 154-*bis* del Testo unico e tutti coloro che all'interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio.

#### Art. 149-ter

#### *(Procedure della società di revisione)*

1. Le società di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 160 del Testo unico e di cui al presente Capo, nonché le altre situazioni che possono comprometterne l'indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.

2. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

#### Art. 149-quater

#### *(Interessi finanziari)*

1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:

- a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
- b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di

revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

- c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Ove siano sottoposti a revisione una società di gestione del risparmio ed i fondi da essa gestiti, si applica il comma 2 alla detenzione di quote dei fondi medesimi.

Art. 149-quinquies  
*(Relazioni d'affari)*

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:

- a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
- b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
- c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Non costituiscono situazioni di incompatibilità le relazioni d'affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui al comma 1, a condizione che tali rapporti siano

instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei.

Art. 149-sexies  
(Influenza sul processo decisionale della società di revisione)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di una delle seguenti situazioni:
  - a) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;
  - b) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;
  - c) la titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.

Art. 149-septies  
(Rapporti di lavoro autonomo o subordinato)

1. Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:

- a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
- b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;
- c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-octies  
(Cariche sociali)

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico, delle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:

- a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
- b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;
- c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui

personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

#### Art. 149-novies

*(Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente)*

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:

- a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;
- b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

#### Art. 149-decies

*(Servizi di consulenza legale)*

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie.

#### Art. 149-undecies

*(Comunicazione delle situazioni di incompatibilità)*

1. In presenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 160 del Testo unico e dagli articoli 149-quater, 149-quinquies, 149-sexies, 149-septies, 149-octies, 149-novies e 149-decies, la società di revisione, non appena riscontrata, ne dà comunicazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico e alla Consob, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell'immediato in via provvisoria. La società che ha conferito l'incarico, se ritenuto necessario, invia alla Consob le proprie osservazioni. La Consob valuta l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 160 e 163 del Testo unico.

2. Qualora la società che ha conferito l'incarico venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate al comma 1, non appena riscontrata, ne dà comunicazione alla Consob e alla società di revisione, la quale si attiva ai sensi del medesimo comma.

Art. 149-duodecies  
( *Pubblicità dei corrispettivi*)

1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:

- a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;
- b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;
- c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate<sup>811</sup>.

**Capo II<sup>812</sup>**  
**Revisione contabile dei gruppi**

Art. 150  
(*Controllo contabile delle società controllate estere*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.

Art. 150-bis  
(*Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della medesima controllante, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini del consolidamento della predetta società italiana, con l'esclusione delle società indicate all'articolo 150.

---

811 La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società che hanno conferito l'incarico di revisione provvedono alla pubblicità dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 149-duodecies in occasione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio in data successiva al 30.6.2006.

812 Capo così sostituito con delibera n. 15960 del 30.5.2007.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-*bis*, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato delle società italiane sottoposte con la società con azioni quotate a comune controllo, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dai revisori delle medesime società italiane, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini dei rispettivi consolidamenti.

3. Qualora le società italiane indicate nei commi 1 e 2 non redigano il bilancio consolidato, l'obbligo previsto dai suddetti commi è assolto dalle società italiane che eventualmente redigano il bilancio consolidato poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo.

#### Art. 151

*(Criteri di esenzione per le società controllate)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'articolo 165, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

3. I bilanci d'esercizio delle società controllate italiane e le situazioni contabili di quelle estere possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 151-*bis*

*(Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165-*bis*, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, anche se incluse nel bilancio consolidato della società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati della predetta società posta al livello più elevato della catena di controllo, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Qualora la società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti dal comma 1 sono riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.

3. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'articolo 165-*bis*, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo che:



- a) pongano in essere con il gruppo quotato operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla società quotata ed al relativo gruppo;
- b) sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo quotato per effetto dello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
  - i) gestione della tesoreria del gruppo quotato;
  - ii) emissioni di strumenti finanziari garantiti dal gruppo quotato;
  - iii) altre attività che comportino a carico del gruppo quotato il rilascio di garanzie ovvero l'assunzione di impegni e rischi.

4. I bilanci d'esercizio delle società italiane e le situazioni contabili di quelle estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 151-ter

*(Modalità di determinazione delle soglie di esenzione)*

1. Le soglie di esenzione stabilite dagli articoli 151 e 151-*bis* sono determinate rapportando i dati di bilancio delle società controllate o delle società sottoposte, con la società con azioni quotate, a comune controllo, al lordo delle scritture di elisione delle operazioni infragruppo, con i dati del bilancio consolidato.

2. Il superamento anche di una sola delle soglie di significativa rilevanza stabilite dagli articoli 151 e 151-*bis* comporta l'inapplicabilità della relativa esenzione prevista dalle medesime disposizioni.

3. Il superamento di una delle soglie complessive stabilite nell'ultima parte degli articoli 151, comma 1, e 151-*bis*, comma 1, comporta l'assoggettamento alle disposizioni in materia di revisione contabile delle società ritenute maggiormente significative in termini di attivo e di ricavi, già individualmente considerate esenti.

#### Art. 152

*(Ambito temporale di applicazione)*

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate da società con azioni quotate, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dagli articoli 151 e 151-*bis*; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se le predette circostanze si realizzano nel secondo semestre.

2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati negli articoli 151 e 151-*bis* non produce effetti sugli incarichi in corso.

3. Nel caso in cui il trasferimento del controllo comporti comunque l'applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 165 e 165-*bis* del Testo unico, l'incarico si conclude con il